SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

140ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1959

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI,

indi del Vice Presidente SCOCCIMARRO

INDICE

Disegni di legge: *Pag.* 6579

Annunzio di presentazione . . . . . .

Deferimento all'esame di Commissioni permanenti 6579

« Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto »

(531) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione):

CAPALOZZA . . . . . *Pag.* 6591

GRECO 6605

JODICE 6601

OTTOLENGHI 6597

PICCHIOTTI 6579

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100)

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

R O D A , *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 » (561), previo parere della 5ª Commissione;

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 » (562), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa:

del senatore Genco:

« Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private » (568);

dei senatori Nencioni e Franza:

« Istituzione in via temporanea ed eccezionale di elenchi di persone abilitate sotto la personale responsabilità del notaio, per la presentazione dei titoli, ai fini del protesto, ai sensi dell'articolo 44 della legge cambiaria » (569).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Discussione del disegno di legge: « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto » (531) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Picchiotti. Ne ha facoltà.

P I C C H I O T T I . Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, egregi colleghi, il 17 dicembre 1952 chiedevo a me stesso e a voi, e torno oggi a ripetere la stessa cosa, se, dopo le magniloquenti fascinatrici premesse che servono sempre da preambolo introduttivo a questi provvedimenti, la povertà francescana con la quale invece sono concesse queste provvidenze non dia luogo a pensare che l'amnistia, proclamata come dea pacificatrice in nome della fratellanza fra tutti gli uomini, non sia invece considerata

come una Gorgone sinistra dalla quale bisogna torcere gli occhi.

Quando infatti si dice che si vuole stendere la mano al caduto perchè si rialzi e torni, purificato, nella società non ci si accorge di ottenere l'effetto opposto dandogli cocenti disillusioni.

Io penso che questa concessione di amnistia e di indulto, sia pure allargata così tenuamente dalla Camera dei deputati, non risponda alle premesse, che appaiono nei fatti illusorie e prive di contenuto logico, e penso che sarebbe stato molto meglio rifiutare un atto di clemenza piuttosto che concederlo a pugni stretti come appare dal disegno di legge del Governo. Non è certo serio pensare che gli atti di clemenza siano sorti all'improvviso all'orizzonte politico o all'esame dei principi o del Parlamento. Che io mi sappia è stato questo il problema non solo di ieri, ma di oggi ed anche di domani; e ciò fino a che gli uomini non sapranno dare — e non lo potranno mai — delle leggi veramente sane e sagge ai popoli; leggi tali da rispondere alle necessità, ai bisogni, non solo presenti, ma anche futuri dei popoli stessi.

L'amnistia non è stata coniata oggi. Amnistia, se non erro, se i miei ricordi non sono inesatti, viene da αμνηστεία, che vuol dire « oblio del passato »; e nel significato latino *amnemini* vuol significare « non ricordare più ».

L'antica Grecia per la prima, egregi colleghi, a testimonianza di un avvenimento solenne — analogo a quelli che sono stati accennati nella relazione ministeriale — ha dato il più largo atto di clemenza del passato quando, e l'onorevole Ministro che prima di essere un giurista è un umanista lo sa meglio di me, Trasibulo liberò la Grecia dal giogo dei 30 tiranni.

Nell'antica Roma contro la decisione dello imperatore vi era la *provocatio ad populum*, il quale poteva modificare od annullare quella decisione. Soltanto quando, o con la violenza o con la frode, fu tolta questa potestà al popolo, l'imperatore, fatto più cauto, più sensibile, più prudente nei confronti delle voci invocatrici del popolo, fece ricorso a tre sistemi nel concedere atti di clemenza: la grazia che si chiamava *indulgentia specialis;* il condono *indulgentia generalis;* la amnistia *abolitio generalis.*

Ora, onorevole Ministro, dalla proclamazione del regno d'Italia non è questo il primo atto di amnistia se ne sono avuti ben 195; e che io mi sappia, nonostante il terrore che ci avete messo addosso per questa concessione, l'Italia non è andata in rovina e gli istituti di difesa non sono crollati.

La disputa sulla possibilità, sull'utilità e sulla necessità di dare amnistie è oramai vecchia. Si riaccende oggi più intensa che mai questa discussione, che nel 1953 incendiò la Camera ed il Senato. La Camera anzi, chiamata a disciplinare l'amnistia, concesse invece un largo indulto che noi cercammo di correggere nel miglior modo possibile, aggiungendo anche l'amnistia.

Chi ha letto nei resoconti parlamentari quello che accadde allora alla Camera dei deputati ha sentito l'asprezza, la durezza ed il gusto sadico con i quali si lanciarono gli strali infuocati contro questi provvedimenti di clemenza.

Si definirono con amara ironia amnistia ed indulto « sgombero di tavolini » e da altri in forma più castigata ma più offensiva « la celebrazione del baccanale della delinquenza ». Fulmini a ripetizione si scagliarono contro queste troppo frequenti amnistie perchè esse scuotevano la cosiddetta certezza del diritto la quale sembra faccia molto più paura dei terremoti. Si arrivò a dire queste parole — le ripeto non per me perchè ho una costituzione sana e uno stomaco sano, ma per qualche altro timido cui potrebbero fare impressione — « i provvedimenti di amnistia e d'indulto sono il rammollimento e lo spappolamento del diritto ». E come se questo non bastasse si è giunti, per screditare questi provvedimenti, a dire che sono come una gara di asta pubblica nella quale tutti concorrono gridando. uno, due, tre, quattro, cinque anni.

Sono stati così rispolverati per l'occasione tutti gli antichi argomenti, cioè l'annullamento dell'effetto preventivo della pena, la instabilità giuridica, l'invalidità del magistero punitivo. Ed in appoggio a queste opinioni ci si è rifugiati anche all'ombra dei grandi per trovare ausilio a queste enunciazioni. E si sono fatti i nomi di Kant, di Filangeri, di Beccaria i quali contrastarono il fonda-

mento dell'amnistia reputandola la causa che fa diminuire l'autorità della legge e che fa perdere l'efficacia alle sanzioni punitive. Siamo arrivati al paradosso di citare le parole ed il pensiero di Beccaria: « uno dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà della pena ma l'infallibilità di essa. Il far vedere agli uomini che si possono perdonare i delitti e che la pena non è la necessaria conseguenza vuol dire fomentare la lusinga dell'impunità ». Giacchè siamo su questo tema si potevano ricordare le parole del grande Bentham e ricordare, come già si fece alla Camera, il pensiero di Dupin. Egli disse in Francia: l'amnistia, più che provvedimento di clemenza, è una misura politica e la sua giustificazione e ragion d'essere non vanno ricercate secondo criteri di astratto diritto, ma in criteri di sana opportunità politica. L'amnistia è sorta come un istituto politico. A tutte queste invettive e a tutti questi strali mossi contro questi provvedimenti si è risposto con osservazioni pacate ma decisive e si è osservato giustamente che quegli autori illuministi, ai quali si è fatto ricorso, furono animati dalla generosa illusione che bastassero quelle leggi per ristabilire la pace e la giustizia nel Paese.

Essi non ammisero mai l'inframmettenza del sovrano assoluto per eliminare o diminuire gli effetti benefici della legge.

Per quanto poi si riferisce a Cesare Beccaria, oltraggio maggiore non si poteva fargli ricordando una frase e non la sua opera ed il suo pensiero intieri, perchè Cesare Beccaria è stata la luce ideale che ha oltrepassato i confini della Patria per sostenere, come nessun altro, l'iniquità della pena di morte e la bontà della lievità delle pene. Onorevoli colleghi, Beccaria non avrebbe scritto certamente quella frase se si fosse trovato davanti a leggi come quelle che oggi si reggono nonostante le inutili nostre proteste rinnovate senza sosta.

Non sono bastate due Commissioni, una nel 1945, nominata da Tupini, l'altra nel 1956, nominata dal ministro Moro, non bastano i quattro volumi pubblicati denunzianti la impossibilità di mantenere quelle leggi, inutili sono state le lagnanze che si levano da ogni parte per abolire queste norme indegne di un popolo civile.

Quando si comminano pene che sono quasi selvagge, quando si nega la preterintenzione nelle lesioni, quando la provocazione è graduata con attenuanti non oltre il terzo, quando si dispone che l'ubriachezza anche involontaria non diminuisce nè attenua il delitto, quando si giunge a stabilire una responsabilità obiettiva che è stata gabellata come dolo anomalo nel famigerato articolo 116, per il quale si risponde anche di quello che non si è voluto, allora non è possibile scagliarsi contro l'amnistia o l'indulto, che sono l'unico mezzo per ristabilire la proporzione tra il delitto e la pena.

Il pensiero di Filangeri, a questo proposito è scultoreo: « se la grazia è equa, la legge è pessima; se la legge è buona, la grazia è un attentato contro la legge ».

Si parla qui di grazia ma il discorso non cambia per l'amnistia. Vorrei accennare *per incidens* come nell'*iter* legislativo funziona il collegamento tra la Camera ed il Senato. Sembra che Senato e Camera appartengano a due mondi diversi. Ho letto nella relazione Dominedò alla Camera che egli è preoccupato per un emendamento che pareva non fosse accolto circa l'amnistia per lesioni fra familiari. Si è detto che alla Camera due parlamentari si erano mossi per presentare una proposta di legge per rendere possibile la remissione di querela anche fra coniugi quando la lesione non superi i dieci giorni.

Ora egli non sapeva che tutto questo era già stato deliberato dal Senato ed approvato all'unanimità mediante una mia proposta di legge con la relazione del collega Monni. *Et de hoc satis!* Nell'altro ramo del Parlamento si è osato affermare, niente di meno, che la legge penale che ci regge è adeguata alle necessità sociali e che il Codice penale ha pene miti. È proprio vero che chi si contenta gode. Non so però se colui che ha detto questo abbia mai aperto il Codice penale; comunque se lo aprirà lo richiuderà subito salvo che non lo esperimenti.

Ho ricordato più sopra Bentham il quale lasciò scritte queste parole: « Fate delle buone leggi e non avrete bisogno di creare la bacchetta magica per annullarle ». Contro queste opinioni catastrofiche si sono levate altre voci, soprattutto quella autorevole, di

allora, del Presidente del Consiglio, il quale il 19 agosto 1953 così si espresse: « La clemenza è il volto cristiano della giustizia sociale ». Altri insieme a lui in un coro unanime dissero: « L'equità è il *supplementum justitiae* che rende umano il volto spesso troppo severo della giustizia ». E, nei riguardi dei delitti comuni, quelli stessi che avevano scagliato tanti strali infuocati contro l'amnistia ed il condono dissero e riconobbero che « il delitto è da addebitarsi più che all'uomo che lo commette alla società in cui vive ». E si è aggiunto: « La miseria, le passioni, i focolai ancora non spenti dell'incendio devastatore della guerra hanno operato lentamente il trapasso fra la frase di Hobbes: « *homo homini lupus* » a quella dell'uomo fratello dell'altro uomo. E quando poi le amnistie sono consigliate da avvenimenti di rilevanza nazionale come quelli ricordati nella relazione dell'onorevole Ministro, è necessario che il provvedimento contenga concessioni ampie ed atte a far dimenticare non soltanto le lotte fratricide dissolvitrici dei valori morali con il provvedimento di amnistia, ma anche con quello del condono, perchè il condono ha la finalità di alleviare le pene sproporzionate al fatto commesso e ciò dopo che sia fissato un limite massimo per i due provvedimenti senza ulteriori discriminazioni.

Il relatore della Camera ha camminato nello stesso solco del Ministro inneggiando alle ricorrenze patriottiche che attendevano larghi provvedimenti, ma anch'egli ha finito per promettere molto e non dare nulla o quasi, tanto che io dissi in Commissione, e lo ripeto qui, che l'onorevole Dominedò questa volta non aveva fatto onore al suo cognome, sicchè per questa parsimonia nel non concedere più che Dominedò dovrebbe chiamarsi Dominenò o Dominenondò ... (*Ilarità*). Per chiudere questo primo punto ricorderò le parole pronunziate da questi banchi dall'onorevole Piola, ora Sottosegretario alle finanze. Così egli si espresse: « La Camera ha allargato le maglie dell'indulto. Non me ne dolgo, perchè anche il Natale è prossimo e non dobbiamo dimenticare che questa troppo lunga discussione ha creato non soltanto un'aspettativa nel Paese, ma anche un comprensibile ed umano fermento in coloro che, detenuti nelle carceri, attendono l'atto di clemenza. Augurando al Presidente ed a noi un buon Natale (io naturalmente non posso augurarvi in questo momento che una buona e duratura salute), faremo un gran dono al nostro animo, quello cioè di partecipare a questa festa di carattere cristiano e mondiale sicuri di aver compiuto un'opera buona, di clemenza e di umanità, con il far risorgere sul labbro di coloro, che saranno usciti dal carcere e da cui ci auguriamo che siano moltissimi i recuperabili, un sorriso che si rivolga anche a noi legislatori, che della loro serenità e del loro sorriso siamo stati artefici ». Ci associamo *toto corde*, pienamente, a queste parole, espressione di coscienza e di umanità, ma avremmo voluto che questa amnistia, come quella, rispondesse veramente a queste premesse; altrimenti si concede con la destra quel che si toglie con la sinistra.

Invece ora, con premesse più solenni del 1953, si è concesso, e per la prima volta dopo 195 amnistie, l'indulto per un anno. Quali le deduzioni? O si sbarra la porta e non si danno nè amnistie nè indulti od altrimenti occorre fare in modo che i caduti possano rialzarsi ed avviarsi verso la nuova via del lavoro e della probità.

Termino su questo punto ricordando che alla Camera non sono mancati nemmeno gli insulti verso i nostri settori, insulti che non ci arrivano nemmeno ai tacchi delle scarpe. Si è detto con disprezzo che noi volevamo l'amnistia per tirar fuori dal più profondo della stia il maggior numero dei nostri polli. Io non so a quali polli si sia voluto alludere. Se colui che ha pronunciato queste cattive parole avesse voluto alludere a coloro che hanno offerto la vita alla Patria per un'Italia nuova e perchè una nuova alba sorgesse, egli ha commesso un atto del quale dovrebbe amaramente pentirsi.

Vi è un problema, che io toccherò rapidamente e che avrebbe bisogno di una larga dimostrazione, cioè il problema di natura costituzionale, che io cercherò di chiudere entro schemi concreti e proposizioni chiare.

L'amnistia ha sostanzialmente un contenuto legislativo; non è possibile eccepire nulla a questo concetto. La legge, che definisce reato il fatto che deve essere represso con la

pena, porta all'inesorabile conseguenza che soltanto un'altra legge può spogliare quel fatto dei caratteri delittuosi e punitivi. Ora, per l'articolo 79 della nostra Costituzione si vuole che l'amnistia e l'indulto siano concessi dal Presidente della Repubblica, ma con legge di delegazione delle Camere. Nella discussione per l'amnistia, tanto nel 1953 come oggi, si è discusso largamente se per l'articolo 79 siamo sul terreno di una delegazione propria del tipo di quella in favore dell'Esecutivo prevista all'articolo 76 della Costituzione o di una delegazione impropria che ha quasi significato di autorizzazione, per la quale la facoltà di fare amnistia o indulto rimane al Capo dello Stato, ma occorre a questi, per metterla in essere, il consenso del Parlamento.

E qui, come si è fatto cenno in Commissione e come si è ricordato anche nell'elaborata, sapiente, intelligente relazione del collega Salari, mio caro amico, si è fatto ricorso ad autori costituzionalisti. Il Balladore Pallieri ha visto nell'atto parlamentare una mera autorizzazione, ed altri, come l'onorevole Lucifredi, ha detto e ritenuto che: « Il Parlamento pone in vita una vera e propria forma di delegazione secondo i criteri e i princìpi dello articolo 76 della Costituzione ».

Certamente, colleghi, l'articolo 79 della Costituzione ha innovato rispetto allo Statuto albertino, perchè è richiesto l'intervento del Parlamento, e la Commissione della Camera ha riconosciuto, e giustamente, che non si può parlare di autorizzazione perchè i costituenti hanno adottato la terminologia tecnica della delegazione invece di quella dell'autorizzazione, ma soprattutto perchè ci si trova in tema di materia legislativa. Si è affermato anche che non può parlarsi di una comune delega, perchè le Camere, a differenza di quanto stabilito dall'articolo 76, non potrebbero avocare a sè un potere il cui esercizio è costituzionalmente attribuito al Capo dello Stato.

Le Camere hanno la titolarità della funzione legislativa, ma sono spogliate della potestà del suo esercizio. Siamo cioè in presenza di un tipico concorso di poteri da parte delle Camere e del Presidente della Repubblica. In base a queste osservazioni, si è ritenuto che il Capo dello Stato ha potestà autonoma di valutare, ai fini delle possibili eccezioni all'atto di clemenza, la natura del singolo reato, particolarmente offensivo per la coscienza comune e perciò non degno dello eventuale beneficio.

Nella relazione alla Camera si conclude così: « È questa l'innovazione più importante introdotta per la prima volta dalla Commissione di giustizia ed ora sottoposta alla Camera dei deputati ». È stato osservato in contrario quello che durante i lavori della Commissione l'onorevole Ghidini, a nome della maggioranza dei costituenti, disse: « Oggi, per consentimento comune, l'amnistia e lo indulto sono atti del Potere legislativo. Il decreto che li concede rappresenta un atto di delegazione della funzione legislativa, e il titolare del diritto è sempre e rimane il Potere legislativo ».

Si ritenne così allora, in maniera definitiva, che trattandosi di delegazione della funzione legislativa il Parlamento dovesse indicare le direttive, gli orientamenti, i limiti, e per quanto concerne le pene, e per quanto concerne la casistica dei reati, e le condizioni soggettive di applicabilità del provvedimento.

L'onorevole Bettiol presentò un'altra formulazione, che poi divenne testo definitivo della Costituzione, con la quale intese dare un particolare risalto al Presidente della Repubblica in ordine alla concessione di questo particolare beneficio. « Non è un potere proprio del Presidente della Repubblica, egli disse, perchè vi è la necessità della delegazione da parte del Parlamento, ma vi è una tradizione in tutti i Paesi per cui è il Capo dello Stato, come tale, che concede questo particolare beneficio, salvo una delega da parte del Parlamento ».

Non è un provvedimento *motu proprio*, e, come se ciò non bastasse, fu rilevato che, se vogliamo aver presente l'istituto parlamentare della delegazione, non possiamo, come si è creduto o come si è sperato, prescindere dall'articolo 76.

Come può l'articolo 79 stare a sè se la materia della delegazione è disciplinata dall'articolo 76, che è proprio l'istituto della delegazione? Attraverso la delega non si può avere una legge ma un decreto avente valo-

re di legge ordinaria. In base a quale potere, si osservò, il Presidente della Repubblica potrebbe fare una legge di amnistia? Egli è escluso dalla funzione legislativa, e non vi è un solo articolo della Costituzione che riconosca al Capo dello Stato poteri nell'esercizio della funzione legislativa; sicchè, quando l'articolo 79 stabilisce che l'amnistia è concessa dal Presidente della Repubblica, deve intendersi che, se non vi è questo atto formale, la deliberazione del Parlamento non costituisce ancora la legge completa. Ricordo che il Ministro di grazia e giustizia di allora disse che questi erano i termini esatti con i quali si doveva intendere la potestà del Parlamento nella delegazione. Per quanto poi si riferisce alle valutazioni che il Capo dello Stato dovrebbe fare per accogliere le istanze e le necessità del Paese, dobbiamo subito osservare che i genuini rappresentanti del Paese sono i parlamentari, i quali debbono esaminare interpretando le aspirazioni ed i bisogni del popolo, stabilendo con l'inclusione ed esclusione dei singoli delitti i limiti del benefizio, tale essendo la funzione alla quale sono chiamati e alla quale non possono in alcun modo abdicare.

La nostra Commissione ha ritenuto che fra le norme dell'articolo 76 e quelle dell'articolo 79 della Costituzione non vi fossero rapporti di connessione. Io sono nettamente di parere contrario per le osservazioni che ora vi ho fatto. Infatti presi senz'altro la parola in Commissione rilevando che, se invece di autorizzazione si tratta di delegazione, non vi può essere discussione, per contestare che in questa materia non è possibile astrarre dai concetti e dai limiti segnati dall'articolo 76 della Costituzione. Il Capo dello Stato non ha alcun potere discrezionale, nè può competergli perchè (e questo è il punto sostanziale) il fatto delittuoso contemplato dalla legge non può annullarsi che con una altra legge, di competenza del Parlamento.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia.* Non sarà una legge normale, ma una legge di delegazione.

PICCHIOTTI. La quale deve però rispondere ai principi della delega fissata dall'articolo 76, il quale anche da un punto di vista di progressione numerica precede l'articolo 79. E quando si tratta di delega i principi ai quali occorre uniformarsi sono quelli dell'articolo 76.

Non sono quindi d'accordo con le conclusioni della Commissione e che cioè, per quanto riguarda i provvedimenti di amnistia, non si possa delegare nulla al Capo dello Stato e che invece possa essere concessa una sfera di autonomia al Presidente per quanto riguarda i provvedimenti di indulto. Questa soluzione suggerita e caldeggiata dal Presidente De Nicola sembra a me un rimedio peggiore del male. Ma com'è possibile scindere i provvedimenti di amnistia e indulto quando l'articolo 76 e più precisamente l'articolo 79 della Costituzione non disgiungono ma uniscono indulto ad amnistia in una stessa procedura, che non può sopportare differenze abusive?

La Commissione della Camera ha approvato questo nuovo esperimento (e meglio sarebbe stato se non l'avesse fatto) tanto per l'amnistia che per l'indulto. La nostra Commissione invece se n'è discostata per la amnistia perchè convinta di interpretare in modo ortodosso la Costituzione ed ha approvato questo esperimento per quanto attiene all'indulto. No; le stesse norme, gli stessi principi debbono valere per l'una e per lo altro.

Onorevoli colleghi, come sempre si è verificato, il disegno di legge del Governo è giunto *lento pede* e rimorchiato da 3 proposte di legge che lo hanno preceduto, e pur facendo buon viso a cattiva fortuna con palese riluttanza, ha stretto i freni ed ha coperto questa esigua offerta con i fiori appariscenti di una ghirlanda patriottica, buona per tutti gli usi.

L'approssimarsi delle feste natalizie nel 1953, così come ho ricordato, aveva spinto la Camera ed il Senato a concedere l'amnistia per i reati non militari o finanziari fino a 4 anni e l'indulto fino a 3 anni, elevati poi rispettivamente a 5 ed a 4 anni per i minori degli anni 18 e per coloro che avevano superato il 70° anno di età. Orbene, la festa del Natale è una festa che ci unisce tutti per lo meno come il ricordo gioioso dei nostri più begli anni; ma oggi che si tratta della ricorrenza del primo decennale della Repub-

blica, del 40° anniversario di Vittorio Veneto, e delle solenni celebrazioni centenarie delle storiche date dei movimenti nazionali, si è concessa l'amnistia — nientedimeno! — fino alla concorrenza della competenza pretoriale (3 anni), e, *nigro signanda lapillo*, si è dato il condono per un anno e ciò per la prima volta in 195 amnistie! Tutto questo ho voluto ricordare per dimostrare come le premesse siano in contrasto colla meschinità della concessione dell'indulto.

Ma quasi ad operoso pentimento, si sono negati i due benefici non soltanto per condizioni soggettive ma anche per condizioni oggettive che non hanno, come dirò tra poco, alcuna ragione di essere, specialmente nei riguardi del condono.

Come ho già detto, i codici e le leggi italiane giustificano largamente larghi provvedimenti di amnistia e di indulto, onorevole Ministro, e stia pur certo che essi non feriscono nè la certezza del diritto, nè il prestigio dello Stato, nè la sicurezza pubblica. Non vi assalga neanche il timore del turbamento dell'ordine pubblico, così come avete scritto nella relazione quasi a darci il senso del tremore o della paura.

Avete scritto « occorre osservare che il limite della stessa indulgenza sta nelle ragioni di vita della comunità; e il Governo non ha superato questo limite perchè l'umana clemenza diverrebbe perniciosa ove finisse per attentare all'ordinamento sociale compromettendone la stabilità, anche per lo stato attuale della criminalità ».

In Italia avviene sempre così: quando si vuol dimostrare che c'è una vigilanza attiva e continua per la tutela della legge e la libertà dei cittadini, allora leggiamo nelle relazioni inaugurali dei Procuratori Generali che la criminalità è diminuita nel Paese; ma quando c'è da concedere un beneficio che può sollevare tanta gente che ingiustamente soffre, allora ecco che dappertutto si eleva l'ombra sinistra della criminalità che cresce e contro la quale occorre combattere.

Il fatto è, onorevole Ministro, che le statistiche hanno tale elasticità da contentare tutti. Abbiamo invece molti precedenti storici che ci ricordano come uomini pensosi come lei e come tutti noi delle sorti, delle esigenze della tutela dei cittadini hanno sfidato anche l'impopolarità concedendo questi benefici in larga misura senza catastrofi. Giustamente per intonarsi all'ora che passa l'onorevole Pertini, nella prima proposta di legge, aveva chiesto per i reati politici conseguenti al 31 luglio 1946, quando ancora non era spenta l'eco delle lotte fratricide e della guerra sterminatrice che avevano spento ogni valore umano e creato il caos nel nostro Paese, che si dovesse estendere l'amnistia per i reati commessi dopo quella data fino a dodici anni. Noi abbiamo chiesto più umilmente e remissivamente che il provvedimento giunga sino a sei anni. Ricordo che questa nostra richiesta è stata nella nostra Commissione respinta con nove voti favorevoli e nove contrari. Onorevoli colleghi, la Repubblica deve avere comprensione e riconoscenza per coloro che operando offersero e diedero la vita, per avviare questo nostro Paese verso mete luminose, in una rinnovata alba di progresso e di vita. Dobbiamo perciò dimenticare e perdonare anche certe loro azioni compiute in un momento di smarrimento e di trepidazione. Deve essere palese in tutti questa discrasia tra le leggi della Costituzione e le leggi e le norme che oggi ci regolano. E in Commissione dissi — e non si fraintenda ancora il mio pensiero — che noi non siamo affatto contrari alla pacificazione degli animi. Noi vogliamo che la pace torni fra gli italiani, che dopo tutto dovrebbero sentirsi fratelli. Ma quando in Commissione fu respinto il nostro emendamento per l'accoglimento della concessione ai sensi dell'articolo 45 del Codice di procedura penale, non si potevano lasciare i partigiani e le forze regolari allo sbaraglio e dovemmo fare quella proposta che fu accolta dall'onorevole Zoli e dall'onorevole Commissione. Abbiamo ripiegato per dimostrare che noi non siamo per la vendetta fredda e cieca; siamo favorevoli a mettere una pietra tombale sul passato purchè non se ne parli più, mai più.

Ma, onorevoli colleghi, per i reati commessi al di là del 31 luglio 1946 si è data l'amnistia fino a soli quattro anni. Per i reati comuni si è concessa fino a tre anni, che rientrano nella competenza pretoria, e per il condono è stata concessa l'indulgenza fino ad un anno. Meglio non far nulla di nulla.

Nella relazione, si è scritto che si è voluto dare al provvedimento un contenuto che contemperi l'intento di elargire una generale clemenza con l'esigenza di non arrecare pregiudizi alla sicurezza della collettività e alla tutela dell'ordine pubblico.

Se questa è generale clemenza lo chiedo a voi quando, come già dissi, solo attraverso le continue insistenze dei colleghi della Camera si è potuto ottenere il condono fino a due anni, mentre questo era stato concesso sempre fino a tre anni.

Non si sono ascoltate nè le parole nè i consigli degli uomini più eminenti che si sono dichiarati favorevoli ad un largo indulto. L'onorevole Leone, ora Presidente della Camera, disse allora, e credo che lo pensi anche oggi: occorre non eccedere nei limiti dell'amnistia, mentre è bene essere più umani, più larghi e più benevoli nell'applicazione dell'indulto. Ma non solo non si è largheggiato con il condono ma si sono fatte discriminazioni non riflettendo che l'indulto è stato concesso a coloro che in tutta la loro esistenza non hanno avuto condanne superiori ai due anni di reclusione complessivamente, il che significa che il provvedimento non costituisce, come fu detto, il baccanale della delinquenza.

Molti di questi chiamati delinquenti sono — lo ripeto — non solo vittime di questa società, ma ancor più dei Codici attuali che non perdonano. Se tutte le leggi non fossero state così draconiane nelle pene, quante creature avrebbero potuto ancora risollevarsi e ritrovare la via della redenzione e della probità nel lavoro! Proprio per questo ed alla Camera ed al Senato si sono levate critiche acerbe contro questo rigore inspiegabile col quale si vogliono trattare i caduti. Diceva il grande Leonardo da Vinci — al quale la vicinanza dei colli ove io apersi gli occhi alla luce mi ha dato il senso della venerazione — che è difficile pesare con la stadera quanto vi sia di angelo o di demone dentro l'animo umano. Noi, egregi colleghi, dobbiamo riflettere e ricordare che anche l'uomo carico dei più neri ed efferati delitti ha dentro di sè una oasi di bene e di luce che lo può far rinascere per tornare puro nella consociazione degli uomini. Non dimentichiamo mai la parola di Cristo, tanto meno voi, egregi colleghi della maggioranza, rivolta ai persecutori dell'adultera: chi è senza peccato scagli la prima pietra.

Il diritto e la società, anche in tempi procellosi, sono stati efficacemente difesi pur essendo stati concessi a larga mano e in larga misura questi provvedimenti. Se io non fossi costretto dal tempo — e voglio rimanere nei limiti che mi sono segnato, sia pure accelerando il ritmo della parola che non risponde perciò qualche volta esattamente al pensiero che in tutti i provvedimenti siamo andati largamente usando a questi caduti — potrei fare un'elencazione di questi provvedimenti. La elencazione però sarebbe interminabile; ricordo solo come nel 1946, il 22 giugno, si dette un'amnistia col massimo di cinque anni e l'indulto per anni tre, come nel 1953 si è data l'amnistia per anni quattro e l'indulto per tre anni. Perchè oggi queste restrizioni? Onorevoli colleghi, credetemi, non corriamo alcun pericolo, se davvero la coscienza ci dice di operare per il bene dei cittadini, richiamandoli sul sentiero dell'onestà e della rettitudine, con la nostra benevolenza ed umanità: l'amnistia e l'indulto dovevano aver una portata più larga e l'uno e l'altra dovevano essere posti sullo stesso piano nonostante che l'efficacia dell'uno e dell'altra sia diversa, comportando l'amnistia l'estinzione del reato e l'indulto l'addolcimento dell'asperità della pena.

Desidererei correre rapidamente alla conclusione se non vi fossero due questioni che non possono essere dimenticate. Non è stato sufficiente contenere l'amnistia e l'indulto in limitati casi angusti. Si sono fatte anche numerose esclusioni oggettive, che annullano ogni proficuo e benefico effetto ed intristiscono e sollevano a sdegno gli animi, che hanno atteso invano fino ad oggi un largo provvedimento di clemenza.

Nella relazione al progetto di legge a questo proposito si scrive: « È sembrato però che debbano essere esclusi dall'amnistia i reati di vilipendio alla Repubblica, alle istituzioni costituzionali, alle Forze armate, alla Nazione italiana, alla bandiera, quelli di corruzione per atto d'ufficio, di falso giuramento della parte, di falsa testimonianza, in considerazione della loro indole, del bene giuridico

leso, nonchè quello di truffa che, per l'impressionante frequenza del fenomeno criminoso, non sembra debba essere oggetto del beneficio ». Il relatore Dominedò, di fronte a queste restrizioni in ordine all'amnistia, ha ricordato che si è ampiamente discusso alla Camera sull'opportunità o meno di fare esclusioni.

Non siamo riusciti a comprendere come siano possibili esclusioni oggettive, sia per quanto riguarda l'amnistia sia per quanto riguarda l'indulto. Come potere escludere dall'amnistia alcuni reati che il legislatore ha dichiarato punibili con pena edittale di tre anni? Così facendo si opera una differenziazione personale che potrebbe chiamarsi di estetica dei delitti. La pena non è considerata a caso dal legislatore; questi esaminando i singoli reati li ha già prudentemente, diligentemente considerati, dal punto di vista politico, economico e sociale e ciò in rispetto al bene offeso ed alla gravità dell'offesa e non è possibile che per le cancellazioni momentanee il criterio possa essere abbandonato. Quando si stabilisce che nella pena edittale di tre anni vi entrano i reati di varie categorie non è possibile una ulteriore valutazione soggettiva che spesso si avvicina all'arbitrio ed agli interessi personali.

E non si riesce quindi a comprendere come la coscienza collettiva possa ammettere che debbano essere esclusi ad esempio dall'amnistia i delitti di falso giuramento, di falsa testimonianza e non quelli di falsa perizia o interpretazione e di frode processuale; perchè debba essere esclusa la corruzione per un atto di ufficio ed inclusa la simulazione del reato, il favoreggiamento personale, eccetera. Queste scelte personali non si arriveranno mai a comprendere.

La verità è che la via dell'esclusione oggettiva è la via fatale dell'arbitrio e della ingiustizia. Non vi è che un solo criterio sicuro a cui affidarsi, ed è quello della pena edittale quando questa è stabilita; ecco il terreno sul quale si deve operare, senza lasciarsi andare a valutazioni di carattere oggettivo. La sanzione, lo ripetiamo, dà la misura effettiva della gravità del fatto e della sua pericolosità sociale, secondo la valutazione che lo Stato ne fa in un dato momento storico. Nessuna esclusione dunque per i reati che rientrano nella pena edittale. Non si riesce a capire come, per esempio, si sia esclusa non la truffa aggravata, la truffa semplice, inclusa per la prima volta dopo 195 amnistie. L'inganno è fortunatamente un sostitutivo della violenza, ed i giuristi sanno, lo ricordo a me stesso, che il grande Vivante nella prefazione al suo « Diritto commerciale » ha scritto per la truffa *licet mercatoribus sese invicem decipera* cioè che l'inganno è la materia prima per i commercianti che si imbrogliano a vicenda l'un l'altro. (*Commenti*). Quando mi si disse che non escludendo la truffa anche Giuffrè sarebbe stato assolto per amnistia, risposi che Giuffrè non è imputato di truffa ma di tutto il Codice penale. Altro che truffa! Bancarotta fraudolenta, falso ed ogni ben di Dio! Non capisco dunque perchè non dovrebbe essere inclusa nell'amnistia la truffa semplice punita fino a tre anni.

La spiegazione data dal Ministro per la esclusione della truffa, in relazione all'impressionante frequenza del fenomeno criminoso, non ci persuade. È un fenomeno transeunte superato presto dalla fertilità dell'ingegno italico per i raggiri. (*Ilarità*). Se questo popolo dalle mille vite avesse la ricchezza dei popoli privilegiati saprebbe, come ha saputo, con le scorie degli altri, costruire opere meravigliose.

Ebbene, onorevoli colleghi, è inutile che io insista nel dirvi che sono arbitrarie queste esclusioni che non hanno giustificazioni: ma l'aspetto più grave del disegno governativo si riscontra nella esclusione per l'indulto.

Infatti mentre le esclusioni oggettive dell'amnistia riguardano 7 articoli (290, 291, 292, 318, 371, 372 e 640), per il condono le esclusioni sono salite a 14. E non si avverte che proprio l'indulto, che non ha per finalità se non l'addolcimento della pena, deve operare proprio per quei reati che sono puniti con pene esorbitanti. Sono delitti che turbano o che possono anche destare ripugnanza, ma, per coloro che sono a contatto ogni giorno con la vita giudiziaria, i titoli del reato per se stessi non impaurano. Sono le

modalità dell'esecuzione che dimostrano la capacità delittuosa.

Abbiamo constatato come spesso i delitti di rapina, estorsione, sono consumati da giovani sedotti dal miraggio di una vita facile o attratti al delitto dalle condizioni disperate e miserrime in cui si dibattono senza via d'uscita. E le sentenze si chiudono con la concessione di attenuanti che snaturano la gravità del titolo del reato. Anche le stesse violenze carnali presunte od effettive hanno delle sfumature e degli accostamenti quasi inavvertibili ad altri reati che saranno di minore gravità e pure puniti con una severità che è veramente intollerabile. Ora il condono, lo ripeto, ha la stessa finalità delle circostanze attenuanti le quali, soppresse, furono ristabilite per temperare la gravità delle pene veramente esorbitanti del nostro Codice.

L'indulto quindi da due anni dovrebbe essere portato a tre anni e senza esclusione alcuna di reati. Non intendo naturalmente discutere le singole disposizioni, perchè siamo in sede di discussione generale e bisogna attenerci all'esame dei princìpi generali. Ma, come abbiamo accennato discutendo della amnistia, anche per l'indulto, in relazione alle esclusioni oggettive, vi sono state perplessità, come affermano il relatore della Camera dei deputati e quello del Senato, e pareri contrastanti, sostenendo alcuni Commissari che l'indulto debba applicarsi a tutti i reati, mentre altri hanno prospettato l'opportunità di estendere l'esclusione ad altri reati oltre quelli indicati nel testo governativo. Così si è giunti a questa situazione paradossale di mutare, cioè, proprio per l'indulto, casi di esclusione, maggiori e diversi da quelli formulati dal disegno di legge governativo. Si sono inclusi, infatti, dalla Commissione, nell'indulto il peculato, la malversazione, la concussione, la corruzione, esclusi nel testo governativo, e si sono mantenuti per l'esclusione la violenza carnale, la violenza carnale con abuso dei poteri di pubblico ufficiale, l'omicidio, la rapina, la estorsione, il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione e l'associazione a delinquere. Ma volete la riprova dell'arbitrio discriminativo? Mentre si è escluso dall'indulto l'omicidio, vi si è inclusa la strage: il che significa che chi ne ha ammazzato uno solo non beneficia dell'indulto, mentre chi ne ha ammazzato tre, quattro, cinque, ha diritto all'indulto.

Si sono aggiunti gli atti di libidine, l'istigazione alla prostituzione, secondo la legge Merlin, il favoreggiamento, l'istigazione alla prostituzione di discendenti, la costrizione alla prostituzione, lo sfruttamento, la tratta di donne, eccetera.

Questa è, come abbiamo detto, la riprova, onorevoli colleghi, del principio che io ho enunciato e cioè che per l'indulto fissato in due anni e per l'amnistia fissata in tre anni non ci possono essere discriminazioni. Altrimenti invece di essere dinanzi a dei delitti siamo, come probiviri, a giudicare della moralità di un uomo. I delitti sono delitti. Altrimenti ci trasformiamo in commensali i quali, secondo i loro gusti, dichiarano di preferire il pesce o la carne o viceversa. No: nella pena edittale per l'amnistia e per i due anni dell'indulto debbono rientrarvi tutti.

Ricordo quanto giustamente fu detto alla Camera. I delitti non cessano di essere tali il giorno in cui sono amnistiati o attenuati dall'indulto. Questi provvedimenti non implicano un capovolgimento di giudizio morale sul delitto; il delitto rimane una brutta cosa moralmente e non può divenire bella perchè ha avuto il segno della comprensione umana.

E questo vale anche per i delitti contro il buon costume, e vale specialmente per il condono. Qui stiamo ad elargire l'amnistia e il condono, non a fare giudizi di carattere morale. A questo proposito un elogio veramente sincero ed affettuoso debbo fare al collega Salari, il quale ha sentito profondamente, nella sua chiara coscienza, questa esigenza nell'esprimere il suo pensiero.

Io lo rilevo compiacendomene con lui. Ascoltate quello che egli ha detto nella serena sua relazione: « La formulazione dell'ultimo comma, per le ragioni già esposte nella parte generale, si allontana solo lievemente da quella adottata dalla Camera dei de-

putati, ma il vostro relatore non può non accennare ad alcune incongruenze che si verificherebbero se l'indulto non venisse concesso ai reati nello stesso comma elencati ». Ecco dunque che la sua coscienza si è ribellata ed aderisce alla mia tesi, sostenendo che i principi fondamentali del diritto e i criteri di applicazione non possono variare a seconda dei gusti di ognuno.

« Infatti — prosegue il relatore — negato l'indulto per il reato di cui all'articolo 278 (offesa all'onore del Capo dello Stato: pena fino a 5 anni), sarebbe concesso per il reato di cui all'articolo 277 (pena fino a 15 anni: offesa alla libertà del Presidente della Repubblica); negato per il reato di cui allo articolo 416 (associazione a delinquere) sarebbe concesso al reato di associazione allo scopo di commettere attentati contro il Presidente della Repubblica, insurrezione armata contro i poteri dello Stato, devastazioni, saccheggi e stragi (articolo 305 del Codice penale, in relazione agli articoli 276, 284 e 285 stesso Codice); negato non solo per il reato di violenza carnale e di congiunzione carnale commessa con la qualità di pubblico ufficiale » (articoli 559 e 520) ma negato anche per il reato di atti di libidine violenti (che per la prima volta nella storia delle amnistie compare fra i reati più gravi), sarebbe concesso al reato di ratto a fine di libidine (articolo 523) o al reato di ratto di persona minore degli anni 14 o inferma a fine di libidine o di matrimonio (articolo 524) per i quali la pena è di molto superiore a quella prevista per il reato di atti di libidine violenti ». Queste sono considerazioni di un valoroso professionista prima ancora che di uomo di coscienza. Come volete continuare a parlare di possibilità di discriminazione in cospetto a raffronti così umilianti?

E prosegue ancora la relazione: « Negato (l'indulto) per i reati di cui agli articoli 628 (rapina) 629 (estorsione) 630 (sequestro a scopo di rapina e di estorsione) sarebbe concesso al reato di concussione (articolo 317) che, come è noto, il reato di estorsione commessa dal pubblico ufficiale.

« Se in questo caso, comunque, si possono invocare le considerazioni di ordine politico sopraccennate, deciderà l'Assemblea », conclude il relatore facendo chiaramente intendere l'assurdità di questo metodo personale discriminativo.

Onorevoli colleghi, ho voluto accennare a tutto questo per dimostrarvi che soltanto alla misura della pena edittale occorre guardare, quando si vuole misurare la gravità del reato; tutto il resto è arbitrario e nefasto perchè eminentemente soggettivo e personale, scelto non per l'utilità generale, ma per l'utilità personale. Non voglio offendere con questo alcuno, ma è chiaro che così si difendono non princìpi ma interessi personali. Ora questo, anche se può essere scusato, non può essere concesso quando si tratta di provvedimenti che riguardano problemi che interessano non il singolo ma la generalità. Qui stiamo compiendo un atto solenne e grave nell'interesse di tutti i cittadini.

Il nostro pensiero sarà condensato in un emendamento che io affido alla vostra coscienza e che rispecchia anche il pensiero del Presidente della nostra Commissione. Tale emendamento, nel caso che la discriminazione dovesse essere fatta anche per l'indulto, riguarda la possibilità della inclusione nell'indulto di quei reati i quali, nella modalità dell'esecuzione, hanno trovato nella loro valutazione motivi di concessione di una o più attenuanti.

Colleghi carissimi, parlando così sento di non appartenere ad alcuna parte: sono animato soltanto dalla volontà di essere obiettivo e sereno. Lo stesso sentimento dovrebbe ispirare tutti voi per toglierci di dosso tutte queste scorie che in certi momenti possono farci perdere la visione esatta delle cose. Facciamo tutti insieme questo sforzo per essere veramente degni di questo alto consesso.

Consentitemi altri dieci minuti ed avrò finito. Scusatemi, e lo farete perchè ho parlato così poco in questa legislatura da acquistarmi la vostra benevolenza per questo intervento. È questo un tema che mi appassiona. Non riesco a rassegnarmi perchè il problema lede l'onorabilità dei miseri e dei

derelitti, per i quali lotterò sino all'estremo della mia vita.

Parlo della rinunciabilità o meno alla amnistia. A questo proposito sono in buona compagnia (ad esempio col collega Azara) e vi rimangono volentieri.

Ecco di che si tratta. All'articolo 13 del disegno di legge governativo è detto che l'imputato, prima che sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, può fare espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

Qualche volta i decreti di clemenza hanno ammesso la ricusabilità dell'amnistia. Noi sappiamo infatti che hanno ammesso questo principio il decreto legislativo 29 marzo 1946 e il decreto presidenziale 22 giugno 1946.

C A P A L O Z Z A . Ce n'è anche un altro.

P I C C H I O T T I . Tu che sei spulciatore intelligente ed avveduto avrai modo di dirlo nel corso del tuo intervento. Io ho ricordato quelli che mi parevano più appariscenti. Può darsi che la foga che tradisce qualche volta il mio pensiero mi abbia impedito i ricordi completi. Vorrei che la parola mi accompagnasse oltre i limiti del pensiero; ma non sono un virtuoso della parola. Sono un uomo di sentimento, che si pente difficilmente di quello che ha fatto o detto perchè lo ha fatto in perfetta buona fede. Affido quindi a te, collega Capalozza, studioso molto più profondo di quel che non sia io, il compito di ricordare l'altro decreto.

Così per tornare all'argomento, d'accordo con l'onorevole Colitto, relatore alla Camera dei deputati sul decreto del 1953, e con molti altri, ritengo che, esercitandosi la potestà di clemenza in tutte le forme per uno scopo di pubblico interesse, l'applicazione di un atto di amnistia non può essere ricusata da alcuno

E, sempre a proposito di questa irrinunciabilità, ricordo la tua parola, caro amico Azara, nel 1953. Allora così ti esprimesti: « In occasione del decreto del 22 giugno 1946, n. 4, che volle giustificare la norma con la necessità di tutelare il particolare interesse dell'imputato a non rimanere sotto la taccia di aver commesso il fatto addebitatogli da alcuno, fu fatta presente l'inopportunità dell'innovazione. Essa infatti sovverte completamente i principi tradizionali in tema di amnistia che, per la sua stessa natura di causa estintiva del reato, non può ritenersi rinunciabile, così come i colleghi Riccio, Berlinguer ed altri hanno sostenuto largamente. È da osservare infatti che, tenendo fermo il principio della non rinunciabilità dell'amnistia, l'applicazione in concreto del beneficio non può avere alcun valore indicativo di irresponsabilità. Tale valore, e più grave e fondato, viene ad avere invece quando sia stata concessa la facoltà di rinunciarvi e l'imputato non se ne sia avvalso ».

E proseguiva: « Orbene, l'esperienza seguita all'applicazione del decreto 22 giugno 1946, n. 4, ha rivelato che l'innovazione fu rivolta ad esclusivo vantaggio degli abbienti, mentre rimasero colpiti dalla più grave presunzione di irresponsabilità tutti coloro che pur coscienti della propria innocenza non ebbero i mezzi per portare avanti il giudizio o che per motivi contingenti furono costretti altrimenti a non avvalersi della facoltà loro concessa ».

Per l'onestà della discussione è anche vero che egli fece anche un'ipotesi sostenendo che una volta rinunciata l'amnistia non può essere più concessa. Ma la rinunzia all'amnistia porterebbe alla celebrazione dei processi ed il lavoro giudiziario anzichè diminuire si accrescerebbe.

Onorevoli colleghi, ho finito. Altri vi diranno più opportunamente di quello che io vi ho accennato. Vi sono molti problemi che dovrei trattare, ma li tralascio per non abusare troppo della vostra benevolenza. Non dimentichiamo che la pace deve tornare tra gli uomini e non dimentichiamo che la Repubblica deve essere clemente con coloro che, pur travalicando i limiti con slancio generoso e con entusiasmo mai venuto meno, crearono le fondamenta di un nuovo edificio nel nostro Paese. Questa Repubblica non deve dimenticare che, per coloro che soffrono in carcere, ogni giorno che passa è un giorno di tormento che si acuisce di ora in ora. Sono queste le sue parole,

onorevole Azara, che ho ritrascritto. Non lasciamo che queste creature uscite dalle tenebre, dalle ombre del carcere, siano abbandonate al loro triste destino. Quando si esce dal carcere, cari colleghi, lo sapete meglio di me, tutto è squallore grigio e freddo. Si china il capo in faccia ai fratelli perchè vi è ancora la vergogna che ci accompagna; si bussa invano dove si lavora ma si ha paura che gli uomini rispondano: la tua espiazione non è ancora finita.

Pietas ed *equitas* sono i due primi gradini dell'amore umano. Arrivano a noi ogni giorno lettere di disgraziati. Accogliamo queste loro supplici preghiere con questo atto di clemenza. L'inno del poeta sia entro noi. Pace fratelli e fate che le braccia che ora e poi stenderete ai più vicini non sappiano la lotta e la minaccia. Questo è quello che insieme, in comunità di spirito, con ardore e passione dobbiamo fare perchè questo Senato della Repubblica italiana sia il simbolo più augusto della pace, della fraternità e dell'amore fra gli uomini. (*Vivissimi applausi dalla sinistra. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Capalozza. Ne ha facoltà.

C A P A L O Z Z A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'esigenza della rapidità, ad evitare che un lungo dibattito, che pure sarebbe doveroso per la dignità e l'importanza dell'argomento, ritardi troppo l'emanazione di un provvedimento, il cui nucleo centrale risale a circa otto mesi or sono, pur essendo pervenuto al Senato solo una ventina di giorni fa; e la previsione, direi la certezza, che esso debba tornare, emendato, alla Camera, mi suggeriscono, anzi mi costringono a rinunziare al proposito di intrattenervi specificamente sui pregi, sui difetti, sulle discrasie, sulle lacune del testo che è dinanzi alla nostra Assemblea.

Dei pregi, del resto, ha detto, con piglio qualche volta troppo elogiastico, l'acutissimo nostro collega Salari nella sua diligente ed esauriente relazione scritta, assai pregevole anche se quasi improvvisata. E, me lo consenta, alla fretta impostagli sono dovute le poche, pochissime sviste, quale quella di considerare il Presidente della Repubblica organo dell'Esecutivo (pagina 3, colonna 2, quint'ultima riga). Collega Salari, il Capo dello Stato non è un organo dell'Esecutivo, è un organo a sè ...

S A L A R I , *relatore*. È questione discussa e discutibile.

C A P A L O Z Z A . ... è un organo a sè (titolo II della parte seconda della Costituzione), diverso e distinto dal Legislativo (titolo I), dall'Esecutivo (titolo III), e dal Giudiziario (titolo IV).

Non posso tacere, del resto, che taluni difetti ha già drasticamente e polemicamente rilevato l'egregio relatore — e lo ha posto in rilievo l'ottimo collega Picchiotti — in particolare quanto all'eventuale esclusione di taluni reati dal condono (pagina 7, colonna 2).

Degli altri difetti, insieme alle discrasie, insieme alle lacune, ha già detto il giovanilmente combattivo e preparatissimo collega Picchiotti e si avrà occasione di parlarne in sede di emendamenti.

Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

(*Segue* C A P A L O Z Z A). Così, onorevoli colleghi, ridurrò il mio intervento a poche e succinte annotazioni, specie di ordine generale, più propriamente di ordine giuridico-costituzionale e di ordine giuridico-penale.

Si è affermato con grande autorità in Commissione che la legge di delegazione al Presidente della Repubblica per l'amnistia e l'indulto, di cui all'articolo 79 della Costituzione, differisca dalle leggi di delegazione al Governo di cui all'articolo 76 della Carta

costituzionale, sicchè, stante questa differente fisionomia, la legge di delegazione di amnistia e di indulto non possa contenere determinazioni di principio e criteri direttivi, bensì debba essere categorica e rigida, e nulla debba lasciare al criterio discrezionale del Capo dello Stato. Dissento sommessamente, ma fermamente, da questo punto di vista. Siffatta distinzione non esiste nella Costituzione, ed è sempre valido l'antico broccardo: *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere possumus*. Al contrario, l'articolo 71, ultimo comma, della Costituzione unifica i disegni di legge di delegazione, allorchè detta che essi non possono essere sottratti alla procedura normale di esame da parte delle Camere. Ritengo debba concludersi che la norma dell'articolo 79 disponga un'attribuzione di competenza specifica al Presidente della Repubblica, ripartendola con quella del Parlamento. È, in sostanza, la tesi accettata nella relazione della Camera, redatta dall'egregio onorevole professor Francesco Maria Dominedò e dall'altrettanto egregio onorevole avvocato Emanuele Guerrieri, in accordo con una parte notevole e preminente della scienza giuridica.

Ricorderò fra tutti il D'Eufemia, nei suoi « Elementi di diritto costituzionale » e, da ultimo, Costantino Mortati, nelle sue auree « Istituzioni di diritto pubblico », il quale sostiene che la Costituzione ha attuato la ripartizione istituzionale delle competenze tra il Parlamento e il Capo dello Stato a proposito di amnistia e di condono, e precisa che « l'incarico al Capo dello Stato di effettuare in concreto la concessione non può essere dato nè in modo indeterminato nè tutto disciplinando, bensì negli stessi termini della legge di delegazione e cioè con prefissione di principi e di criteri direttivi ». Così il professor Costantino Mortati a pagina 542 delle citate « Istituzioni di diritto pubblico ».

Ma si obietta: l'amnistia si risolve in una abrogazione, sia pure temporanea e parziale, di singole disposizioni della legge penale. È la tesi di penalisti e di costituzionalisti, quali il Manzini, il Pergolesi, il Giannattasio. E si prosegue: il relativo provvedimento viene, quindi, a rivestire lo stesso carattere legislativo della legge incriminatrice. Ed in considerazione, appunto, di questa natura del provvedimento, fin dal 1920 un disegno di legge del Governo Nitti, Guardasigilli Mortara, rivendicava al Parlamento il potere di emanare amnistie ed anche condoni (per quanto il ragionamento non si adatti così com'è all'istituto del condono). È una posizione che il Mortara aveva già assunto in precedenza, sin dal 1895, in un suo non dimenticato articolo: « Amnistia e Parlamento », pubblicato nella « Riforma sociale ». È, altresì, la posizione che prese, negli anni del primo dopoguerra, l'eminente senatore Enrico De Nicola, come rammenta Enrico Ferri nella relazione al suo progetto preliminare penale per i delitti, che porta la data del 1921. Gli è che proprio questo è stato sancito dalla nostra Costituzione, dopo gli alti e qualificati dibattiti dinanzi all'Assemblea costituente, pur essendosi scelto il sistema della legge di delegazione. O che forse il Parlamento, emanando una legge di delegazione, qualunque essa sia e qualunque materia la legge di delegazione riguardi, abdica al suo potere legislativo? Evidentemente non vi abdica. O che forse il decreto delegato non è una legge di piena efficacia, non è una legge di rigorosa ortodossia costituzionale, qualunque sia l'oggetto a cui la legge si riferisca, allorchè, si intende, resti nell'ambito dei confini delimitati dalla legge delegante? Di più, onorevoli colleghi: forse che i Codici, proprio i Codici, anche i Codici penali, non sono stati sempre emanati in virtù di leggi di delegazione? Per fermarmi ai Codici Zanardelli e Rocco, dirò che il Codice del 1889 è stato emanato con regio decreto 30 giugno 1889, n. 6133, in virtù della legge di delegazione 22 novembre 1888, n. 5801, e che il Codice penale del 1930 è stato emanato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 2398, in virtù della legge di delegazione 24 dicembre 1925, n. 2260.

Ed ometto di parlare, perchè non voglio allungare il mio discorso, del Codice di polizia e dei Codici penali militari; e neppure parlo, venendo ai nostri giorni, del decreto presidenziale sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e del Codice della strada, che

sono costellati di norme incriminatrici e che pur sono delle leggi delegate.

Non si comprende, poi, in verità, mi si perdoni la franchezza, come possa seguirsi per un 50 per cento, cioè per l'amnistia, la teoria della delega rigida e per un 50 per cento, cioè per il condono, quella della delega elastica, quando l'articolo 79 della Costituzione (lo ha notato assai giustamente il collega Picchiotti) prevede congiuntamente la amnistia e l'indulto. Nè si dica, onorevoli colleghi, che l'articolo 87 della Costituzione, tra le funzioni il Presidente della Repubblica, comprende quella dell'emanazione della grazia e della commutazione della pena, e che a queste può essere equiparato l'indulto. Niente affatto. La grazia e la commutazione sono provvedimenti individuali, sono ordini amministrativi, che interrompono o modificano la esecuzione di una sentenza irrevocabile, mentre l'indulto e l'amnistia, insieme disciplinati dalla Costituzione, hanno natura generale e si ricollegano, sempre insieme e indissolubilmente, all'articolo 87 della Costituzione, laddove esso articolo 87 reca che « il Presidente della Repubblica emana i decreti aventi valore di legge ». Decreti aventi valori di legge sono, per l'appunto, i decreti presidenziali di amnistia e di indulto.

Et de hoc satis. Anzi, *de hoc satis,* se non mi corresse l'obbligo di fornire al Senato, telegraficamente, l'interpretazione autentica di una attribuzione che mi fa la relazione del collega Salari. Il collega Salari, a pagina 4, prima colonna, afferma: « Si è sostenuto (Zoli) che al Presidente della Repubblica il Parlamento di volta in volta può conferire poteri discrezionali contenuti entro certi limiti, mentre il senatore Capalozza si è dichiarato d'accordo con il senatore Zoli, ma solo in astratto ».

Che cosa significa che sono d'accordo solo in astratto? Onorevoli colleghi, nel mio intervento in Commissione ho spiegato che, nel caso concreto, la teoria alla quale aderisco non dovrebbe avere occasione di essere applicata per la ragione semplicissima che le ipotesi di reato per cui l'articolo 1, ultimo comma, del testo della Camera (articoli 290, 291 e 292) si rimette alla discrezionalità del Presidente della Repubblica, non possono essere isolate ed escluse: se non altro perchè si tratta di reati tipicamente politici, di reati obiettivamente politici, per di più di reati di opinione, taluni dei quali inventati dal fascismo o mutuati dai codici preunitari, cioè da codici dispotici.

È possibile, domando a tutti gli onorevoli colleghi, che il Governo non avverta l'assurdo di non voler rimettere le offese a se stesso, quando propone che siano cancellati reati di assai maggior rilievo obiettivo, politici e non politici; quando propone che siano cancellati tutti i reati elettorali, anche i più gravi, che offendono i diritti politici del cittadino e la stessa essenza della democrazia parlamentare; quando propone che siano cancellati molti altri reati contro la personalità dello Stato e contro l'amministrazione della giustizia e contro la pubblica amministrazione, insieme a reati di grande peso patrimoniale e non patrimoniale per i privati?

Ma questo è merito ed io ho promesso di non soffermarmi, per ora, sul merito.

Per ritornare, dunque, alla attribuzione di cui mi fa carico il relatore, va da sè che, qualora non dovesse essere soppresso l'ultimo comma dell'articolo 1, sarei per il ripristino del testo della Camera, e così, onorevole Salari, scenderei dall'astratto della teoria al concreto della proposta positiva. E la soppressione sarebbe, onorevoli colleghi, davvero il miglior consiglio, non tanto e non solo dal punto di vista pratico, del quale ha parlato pure il collega Picchiotti, quanto perchè si eviterebbe l'eventualità di un contrasto e forse un dissidio di principio tra Camera e Senato, contrasto o dissidio di principio assai pericoloso e di difficile conciliabilità, come quello che attiene ad impostazioni dottrinarie.

Reati connessi. La giustificazione addotta per escluderli dal beneficio dell'ammistia per i reati politici non è una giustificazione scientifica e non è neanche una giustificazione empirica, in quanto prescinde del tutto dalla esperienza. È solo una giustificazione di moralismo astratto (oh, questo sì, davvero, astratto!), che si risolve, mi si perdoni ancora una volta la sincerità, in un moralismo pretestuoso. Onorevoli colleghi, i reati prescindono dai motivi. I motivi stanno al di qua del

mondo giuridico; possono valere talora per una diversa classificazione di essi, per una diversa valutazione ai fini della pena, per un diverso giudizio sulla personalità del reo (articolo 133 del codice penale), raramente per una diversa determinazione del titolo di reato.

Per i reati subiettivamente politici, cioè per i reati che (a differenza di quelli obbiettivamente politici, che offendono la personalità dello Stato o i diritti politici del cittadino, e che sono tali a prescindere dai motivi che li hanno determinati) postulano motivi in tutto o in parte politici, il reato sussiste, qualunque ne sia il motivo: si tratterà di reato politico, quando si sia fornita la prova che il motivo è stato in tutto in parte politico; si tratterà di reato comune, quando tale prova esauriente e convincente non siasi riusciti a dare. Voi mi insegnate che, nel nostro ordinamento giuridico penale, il dolo è la volontà cosciente di commettere un fatto astrattamente previsto dalla legge come fatto illecito. Tutto qui. Se l'imputato, quindi, non è in grado di dimostrare il motivo in tutto o in parte politico, egli sarà ritenuto responsabile di reato comune. Ecco il punto su cui gli studiosi del diritto (io modestissimo, validissimi parecchi colleghi che sono in quest'Aula) debbono incentrare la loro attenzione. E voi sapete, onorevoli colleghi, che il valore delle prove è stabilito dal giudice; dal giudice coi suoi pregi e i suoi difetti, le sue simpatie e le sue antipatie, le sue convinzioni e le sue repulsioni. Sono uomini, i giudici, e sono uomini immersi nella vita, e tanto più lo sono, allorchè debbono dare un giudizio di politicità subbiettiva. Scaturendo i motivi dal recesso più recondito e più segreto del cuore umano, la politicità o meno del fatto finisce con l'essere affidata alla discrezione, cioè all'arbitrio, che è prudente per definizione, quando si tratta del magistrato, ma che può anche essere imprudentissimo e persino impudentissimo. Compito, in ogni caso, estremamente arduo, che diventa terribile, diventa tale da fare tremare le vene e i polsi, allorchè con i mezzi e con i criteri dell'ordinaria amministrazione e dei tempi normali debbono essere valutate situazioni, impulsi, passioni della guerra, della rivoluzione, della storia. E che storia, onorevoli colleghi! È come se si volesse far entrare nella cruna di un ago un filo agitato in un vortice di vento.

Ancora. Primo: l'esclusione dei reati connessi importa la discriminazione a tutto favore dei fascisti. Non va dimenticato che l'articolo 3 del decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, ha previsto l'amnistia totale anche per i reati comuni connessi ai reati fascisti, salvo che per talune rarissime eccezioni, per le quali sono stati improvvisati degli speciali e stravaganti *nomina juris*, che la giurisprudenza della Cassazione si è fatta carico di non ravvisare mai o quasi mai.

Per i non fascisti, onorevoli colleghi, questa amnistia totale per i reati comuni connessi non vi è stata. Si sono, bensì, presi in considerazione i reati connessi, ma a fini di condono ed entro determinati confini, talchè non è stata mai coperta la distanza iniziale, che fu istituita nel 1946, fra il trattamento indulgenziale dei fascisti e quello dei partigiani, dei patrioti e di coloro che hanno commesso fatti astrattamente previsti come illeciti penali per motivi antifascisti.

Ora, onorevoli colleghi, una discriminazione in pro dei fascisti, se pur non instaurata, certo ribadita con questo testo di legge, non può, non deve essere consentita. Non può, non deve essere consentita a pochi giorni dalla celebrazione del 15° anniversario della liberazione di Roma; non può, non deve essere consentita in quest'Aula, nella quale il 4 giugno tutti i senatori in piedi, meno uno, hanno applaudito, con un groppo di commozione in gola, alla Repubblica democratica uscita dalla Resistenza e sulla Resistenza fondata.

M O N N I . Badi, senatore Capalozza, che quell'esclusione non riguarda soltanto i delitti fascisti, ma riguarda tutti i delitti politici; e quel decreto porta la firma dello onorevole Togliatti.

C A P A L O Z Z A . Che porti la firma dell'onorevole Togliatti, è vero. E con questo? La deliberazione è stata del Governo di allora, e la responsabilità è collettiva, non del Ministro della giustizia! Quell'amnistia, del resto, ha una storia tormentata e dolo-

rosa. Probabilmente, ella non ha letto un articolo del compianto giudice costituzionale professor Mario Bracci, testè scomparso, dal titolo « Come nacque l'amnistia », che — mi sembra alla fine del 1946 — fu pubblicato ne « Il Ponte » di Pietro Calamandrei.

Non è, poi, affatto vero che nella legge del 1946 — e ce l'ho sotto gli occhi — siano amnistiati i reati connessi, quando non si tratti dei reati commessi dai fascisti. L'articolo 3 si riferisce esclusivamente alle ipotesi di collaborazionismo e di altri reati fascisti.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia.* Non c'è un caso di espiazione di pena in corso per questi reati politici.

C A P A L O Z Z A . Posso crederle sulla parola. Ma qui non si tratta di sapere se vi siano casi di espiazione di pena in corso, qui si tratta di considerare che l'amnistia estingue il reato, non la pena.

Secondo. La diversa impostazione della presente legge rispetto alla legge di clemenza del dicembre 1953 e ai provvedimenti precedenti, quanto ai reati connessi, determinerebbe, in linea pratica, un gravissimo disorientamento e una gravissima incertezza. Disorientamento e incertezza, che hanno una conferma nel penultimo comma dell'articolo 1, che ammette accertamenti sulla natura politica del reato. Disorientamento e incertezza, che possono essere angosciosi, quando si ponga mente che l'articolo 11 fissa l'obbligo di presentazione al latitante, per poter usufruire dell'amnistia e del condono; obbligo che può risolversi in una specie di resa incondizionata non all'autorità dello Stato, come ella, onorevole Ministro, ha detto in Commissione, ma alle patrie galere; può risolversi in un affidamento in bianco alla difficile esegesi di sentenze passate in giudicato e all'incerta esplorazione nella impenetrabile sfera dei motivi, spesso impossibile per il lungo tempo trascorso. E allora, se non dà la prova categorica, rigorosa, della politicità di un fatto che risale a circa quindici anni, quegli che è ricomparso tra i suoi, che è ritornato in patria, pieno di gioia e di riconoscenza, non beneficerà dell'amnistia e verrà chiuso in carcere, chissà per quanti anni!

Passo ad un ultimo argomento, e lo tratterò brevissimamente, dato che è stato approfondito con tanto impegno e con tanta maestria dal collega Picchiotti: l'irrinunciabilità dell'amnistia. Sì, onorevoli colleghi, l'amnistia è irrinunciabile, perchè è una causa estintiva della pretesa punitiva, è cioè una ricusazione dello Stato, nell'interesse generale, alla persecuzione del reato. Non si può rinunciare all'amnistia, onorevole Ministro, come non si può rinunciare alla prescrizione. Di quest'avviso è tutta la dottrina italiana e straniera. Così il Bartauld, l'Haus, l'Hélie, il Roux, il Le Sellier, i nostri e più autorevoli penalisti, tra cui l'Impallomeni, il Masucci, il Pessina, il Levi, il Manzini. L'irrinunciabilità è stata pacificamente ammessa sino alla svolta dei decreti 29 marzo 1946, n. 172, 22 giugno 1946, n. 4 e 25 giugno 1947, n. 513, i quali (l'ho ricordato scherzosamente in Commissione) hanno un precedente nel provvedimento di amnistia elargito da Pio IX il 16 luglio 1864, che consentì a coloro il cui procedimento fosse ancora aperto di chiederne la continuazione. Ma, onorevoli colleghi, si è rientrati ben presto nella normalità e nel rispetto del carattere dell'istituto. Ve lo ha documentato con larghezza di citazioni lo onorevole Picchiotti. Aggiungo che la relazione al decreto 9 febbraio 1948, n. 32, avverte che la rinunciabilità contrasta con la natura giuridica dell'istituto.

Il Vannini, uno dei più acuti giuristi del nostro tempo e mio venerato maestro, troppo presto scomparso, nel suo studio pubblicato dall' « Archivio penale » nel 1946 (se volete la precisazione bibliografica, volume I, pagina 407), sostiene che l'articolo 6 del decreto del 22 giugno 1946 si sarebbe dovuto formulare nel modo seguente: « È data facoltà all'imputato di chiedere, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto, di essere sottoposto a giudizio penale. Qualora in giudizio risulti provata la responsabilità penale dell'imputato, il giudice applicherà l'amnistia », proponendo, in aggiunta, la condanna alle spese ed il pagamento di una somma a beneficio della Cassa delle ammende.

È ciò che si era fatto già prima in Germania, ove si riconobbe all'imputato il diritto di chiedere la prosecuzione del dibattito, salvo a rifondere le spese alle parti ed all'erario, nel caso che, non essendo riuscito a provare la sua innocenza, dovesse venire ugualmente prosciolto per amnistia.

La irrinunciabilità dell'amnistia rimane ferma nelle legislazioni, rimane ferma negli studiosi di diritto, malgrado i tentativi di contemperare il rigore del principio con talune aspirazioni d'ordine pratico e di interesse privato. Debbo avvertire che la soluzione attuata in una legge germanica e suggerita, per l'Italia, dal Vannini è stata disattesa dal Santangelo nella sua pregevole « L'estinzione del reato nel momento processuale » come quella che corregge, senza eliminarlo, il vizio d'origine, perchè con il carattere sovrano e pubblicistico dell'amnistia contrasta tanto l'attribuzione della facoltà di rifiuto, quanto il riconoscimento di un diritto che rende praticamente arbitro l'imputato di fissare a suo piacimento le condizioni di applicabilità dell'amnistia.

Onorevoli colleghi, si ponga mente alle inique conseguenze pratiche di una rinuncia di uno solo dei querelanti e controquerelanti o di uno solo degli imputati per correità, che possono essere anche numerosi. Si avrebbe l'esasperazione della personalità di uno solo ed il sacrificio e la mortificazione della personalità di tutti gli altri, che pure hanno acquisito, per legge, il diritto di accettare l'amnistia e di pretendere che non si apra il velo su una condotta o su un fatto che lo Stato ha disposto, con l'autorità della legge, che sia dimenticato.

Gli è, d'altro canto, che « a parte gli inconvenienti di far degradare l'amnistia ad una specie di remissione di querela, la innovazione della rinunciabilità è stata determinata dall'equivoco di ritenere che l'imputato prosciolto per amnistia resti sotto la taccia di aver commesso un reato per il quale non si sia potuto discolpare ». Ora, ciò non è nella nostra legge, perchè le sentenze di proscioglimento per amnistia sono delle sentenze di non provata innocenza e non di presunta colpevolezza e le declaratorie di amnistia propria non fanno stato circa la sussistenza del fatto, la sua illiceità e la responsabilità del beneficiato. Applicandosi l'amnistia, si viene semplicemente ad ammettere che l'imputato abbia commesso un fatto per il quale si può procedere, non già un fatto per il quale si può condannare ».

Sono le puntuali precisazioni del Santangelo, che, giustamente, domanda: « Come potrà dirsi che tale proscioglimento leda lo onore e la reputazione dell'imputato, se è semplicemente rispondente alla realtà dei fatti? » E conclude: « Chiara, pertanto, l'inopportunità di tale innovazione, che, paventando un pericolo insussistente, è venuta a riconoscere all'imputato una facoltà, a parte le molteplici obiezioni dottrinarie, che non gli è stata riconosciuta nemmeno quando una norma come l'articolo 152, capoverso, del Codice di procedura penale assolutamente mancava ». Non si tiene conto, infatti, che esiste un articolo 152, capoverso, del Codice di procedura penale, il quale stabilisce il diritto dell'imputato a richiedere e ad ottenere l'assoluzione con formula piena, quando vi siano elementi tali da giustificarla. E non si tiene conto che esiste nello stesso Codice anche un articolo 395, terzo comma nella modificazione apportata dalla legge 18 giugno 1955, n. 517, che fa obbligo al magistrato di interrogare l'imputato prima dell'applicazione dell'amnistia. Il che significa, e questa è stata e deve essere l'interpretazione più giudiziosa della giurisprudenza, che l'imputato può offrire delle prove di innocenza al magistrato, senza che gli si possa opporre, dal giorno della legge di amnistia, lo sbarramento preclusivo. Insomma, secondo il congegno del nostro Codice di procedura penale, l'imputato ha modo di far valere la propria innocenza e non c'è bisogno di ricorrere all'abnorme ripiego della rinunciabilità.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, queste sono le disorganiche e frammentarie mie annotazioni critiche. Della forma, chiedo venia al Senato, ma gliene affido la sostanza. Gliela affido con trepidazione e con fiducia, perchè la legge che discutiamo abbia ali di bontà per un maggior numero di infelici che penano, offra loro una mano soccorritrice per ri-

prendere subito la strada, così travagliata, della vita, nella famiglia e nella società. Con trepidazione e con fiducia, perchè davvero, come ha detto l'amico Picchiotti, la nostra legge abbia il volto cristiano della giustizia. (*Vivi applausi dalla sinistra. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Ottolenghi, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

R O D A , *Segretario*:

« Il Senato,

invita il Governo ad adottare i necessari provvedimenti per assistere coloro che verranno dimessi dal carcere a seguito del provvedimento di clemenza in corso di emanazione.

In particolare sarà necessario predisporre mezzi idonei per assistere coloro che si trovano già in età avanzata e che non potrebbero perciò trovare facilmente un lavoro che consenta ad essi di vivere ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Ottolenghi ha facoltà di parlare.

O T T O L E N G H I . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà molto più breve di quello che io stesso avevo preventivato. Confesso che nel mio animo sono sorti dei dubbi proprio a proposito della questione fondamentale, che avrei voluto sottoporre alla benevola attenzione dell'Assemblea: la questione cioè della data fino alla quale dovrebbe giungere il beneficio. Mi pareva infatti che il fissare la data del 23 ottobre 1958 fosse, non dirò un non senso, ma perlomeno un pericoloso precedente; d'altra parte ritengo che la data abbia una notevole importanza in tutti i provvedimenti di clemenza.

Infatti, la retrodatazione al 23 ottobre 1958 fa perdere indubbiamente molta efficacia al provvedimento di clemenza, che appare troppo tardivo; ma soprattutto la data del 23 ottobre è una data scialba, amorfa, insignificante, è un giorno qualsiasi che non è destinato ad imprimersi nella memoria di chicchessia, laddove, quando si versi in tema di reati continuati o di reati permanenti (e l'esempio è quanto mai grave) è necessarissimo che gli imputati e i testimoni ben possano avere una data precisa di riferimento...

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. La data della prima proposta di legge.

O T T O L E N G H I . Onorevole Ministro, ne parlerò subito. Comunque le preannunzio che ritiro il mio emendamento in proposito, per evitare che la discussione si dilati e per evitare sopratutto di perdere del tempo. Desidererei però che non si creasse un precedente su questa materia.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo anch'io....

O T T O L E N G H I . Accettiamo la data del 23 ottobre, per questa volta, perchè altrimenti questo decreto di amnistia rischia di non venir mai a maturazione, mentre l'attesa dell'opinione pubblica è notevole. Riflettiamo però ancora una volta su quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo, perchè sarà bene non ripeterlo più in avvenire.

Dicevo che la data ha una notevole importanza anche pratica, dal punto di vista giudiziario, perchè è necessario che imputati e testimoni ricordino esattamente la data in cui è cessata una determinata attività criminosa. E ciò non soltanto quando si tratta di delitti continuati o permanenti, ma anche quando si tratta di certe indagini giudiziarie (proprio in questo periodo la cronaca registra una clamorosa istruttoria, la quale si impernia tutta sulla data: mi riferisco al cosidetto delitto Fenaroli, in cui non si sa se l'imputato Ghiani nel giorno del delitto si trovava a Milano od altrove). È necessario puntualizzare una data certa che fissi nella memoria dei testimoni e degli imputati la cessazione di una determinata azione criminosa. Una data certa, quindi, ha un'importanza enorme sia agli effetti pratici sia agli effetti politici, perchè in materia penale occorre la certezza del diritto e non vi è certezza nel diritto finchè non vi

è certezza nella data in cui si è verificata o è cessata una determinata attività criminosa.

Per questo, onorevoli colleghi, avevo presentato un emendamento col quale tendevo a fissare una data che non può non imprimersi nella memoria di chiunque, cioè il Natale del 1958. Non avevo soltanto lo scopo di prorogare la efficacia del beneficio di un paio di mesi, ma avevo sopratutto lo scopo di dare alla data dell'amnistia un contenuto morale, un valore che servisse anche come guida agli interpreti nonchè agli imputati ed ai testimoni. Senonchè mi sono accorto che l'articolo 79 della Costituzione, che è venuto in discussione anche oggi e del quale ha parlato tanto nobilmente il collega Picchiotti, può dar luogo a qualche dubbio di interpretazione. Basterebbe rilevare che non è ancora certa la natura giuridica della delegazione contenuta nell'articolo 79. Non si sa se sia una delega vera e propria in senso tecnico, quale è prevista dall'articolo 76 della Costituzione, oppure si tratti semplicemente di una autorizzazione data al Capo dello Stato, tanto che si è dovuti arrivare per questo decreto ad un compromesso assai discutibile e comunque non del tutto accettabile. Io mi associo sotto questo profilo a quello che ha detto il collega Picchiotti: non si può approvare un compromesso in questi termini. Ma passiamo oltre e non ripetiamo quello che è già stato detto da altri oratori.

Dico piuttosto, onorevoli colleghi (e vi prego di riflettere su questa modesta indicazione che mi permetto di dare in questo momento e che servirà soltanto per il futuro, non già per questo decreto il quale deve ormai essere varato, al più presto possibile), che l'articolo 79 della Costituzione non ha abrogato l'articolo 151 del Codice penale. L'istituto dell'amnistia rimane disciplinato dall'articolo 151 dal Codice penale. Quest'articolo si riferiva ad un istituto di esclusiva competenza regia, si riferiva cioè ad un decreto reale; e si capisce che l'articolo 79 della Costituzione abbia dovuto armonizzarlo con i nuovi principi contenuti nella Costituzione stessa (la quale ha avocata al Parlamento tutta la sovranità). Ma non è stato con ciò abolito l'articolo 151 del Codice penale.

Per la doverosa esattezza, mi sia permesso di rileggere testualmente il secondo capoverso dell'articolo 151 il quale stabilisce che: « La estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa », (e naturalmente anteriore). In sostanza il termine massimo, nell'articolo 151 era fissato al giorno anteriore alla data del decreto, ma nulla impediva che il decreto stesso fissasse una data diversa ed anteriore. Ugualmente avviene per l'articolo 79 della nostra Costituzione, il quale prevede come *dies ad quem* una data massima, e precisamente quella della « proposta di delegazione ».

È questo un argomento scottante sul quale non voglio indugiare per non riaprire una discussione che viceversa ho voluto chiudere, rinunciando al mio emendamento. In sostanza si tratta di dare un'interpretazione a questo benedetto articolo 79: « proposta di delegazione » che cosa vuol dire? Vuol dire presentazione del disegno di legge, come si è ritenuto, anzi del primo disegno di legge; oppure significa votazione della legge di delega, con la quale la proposta è fatta al Capo dello Stato? Ci si deve cioè riferire al giorno in cui la legge diventa tale, come proposta fatta al Capo dello Stato? Questo è il grande punto interrogativo che rimane ancora senza risposta; per questo — non potendo adottare affrettatamente una soluzione diversa — accetto la data che è stata fissata per questo decreto, 23 ottobre 1958, che corrisponde a quella di presentazione del primo progetto. Mi pare però di dover formulare qualche riserva sulla correttezza dell'interpretazione in questo senso dell'articolo 79, perchè non mi sembra che esso possa ancorarsi alla data di presentazione di un progetto, come *dies ad quem*. Per l'avvenire la questione dovrà essere riesaminata, affinchè non si crei un'interpretazione che potrebbe essere quanto mai pericolosa, soprattutto, ripeto, agli effetti della certezza del diritto che sta a cuore a tutti coloro che amano il diritto penale e che ne sono modesti cultori, come chi ha l'onore di parlare in questo momento.

Passo quindi a questioni che hanno formato oggetto di emendamenti, ma che posso trattare ora, in sede di discussione generale, per ragione di brevità, e per risparmiare tempo.

Io non posso che ringraziare la Commissione per aver accettato il mio suggerimento, quel suggerimento che poi è stato oggetto di critiche da parte del collega Picchiotti. Mi duole di non essere d'accordo con lui, ma io ignoravo fino a stamane la sua opinione. (*Interruzione del senatore Picchiotti*). Siamo avvocati, caro amico e collega Picchiotti, e questa è materia di carattere squisitamente tecnico nella quale si possono avere anche delle opinioni diverse senza venir meno al dovere di solidarietà tra colleghi del medesimo gruppo.

Il suggerimento che poi è stato accolto anche dal collega Capalozza, è che il principio informatore dei provvedimenti di amnistia, è la clemenza. Non è possibile però che questa clemenza torni di danno ad altri, ed occorre ricordare che vi sono anche delle parti lese le quali hanno diritto di non essere ingiustamente colpite da un provvedimento che potrebbe essere di clemenza per gli uni ma potrebbe portare profondo nocumento ad altri.

Ora, quando il nocumento è rimediabile attraverso la causa civile, non possono esservi preoccupazioni; il caso più tipico e frequente nella vita giudiziaria moderna è quello dell'incidente stradale, del reato colposo; ora, quando si sa che, se anche i reati colposi vengono estinti dall'amnistia, vi è sempre il rimedio della causa civile (per quanto più onerosa, costosa, difficile) il legislatore può elargire il beneficio senza timore di ledere i diritti delle parti lese. Quando però ci si trova di fronte ai reati di falsa testimonianza, o di falso giuramento, non vi è più il rimedio della causa civile. Se infatti non si può accertare l'esistenza di questo falso attraverso un giudizio penale, viene meno anche la possibilità di conseguire il risarcimento del danno in sede civile.

Per questo mi parve opportuno suggerire che venissero esclusi dall'amnistia (non dal condono) i reati di cui agli articoli 371 e 372 del Codice penale. Vedo con piacere che il progetto ha accolto questo modesto suggerimento a favore del quale si sono pronunziati anche altri colleghi.

Non direi altrettanto per altri reati esclusi, come quello di truffa: l'esclusione del reato di cui all'articolo 640, contro il quale si appuntano le ire di taluni giuristi, non appare invero giustificata. Riconosco che si tratta di un reato talvolta odioso; ricordo a me stesso le truffe in danno degli immigranti, o degli operai disoccupati che cercano lavoro, o in danno dei pensionati che sperano di poter conseguire più presto una pensione.

Il reato è veramente odiosissimo, d'accordo; ma quale reato non è odioso? Tutto ciò che viola l'ordinamento penale è veramente riprovevole, in modo che se si partisse da questa considerazione dovremmo abolire l'istituto dell'amnistia e tutt'al più limitarci al condono, cioè a un atto di clemenza e di perdono.

E poichè sono arrivato al condono, lasciate che dica che sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto l'amico Picchiotti e cioè che dal condono non dovrebbe essere escluso reato alcuno.

M A G L I A N O . Noi non abbiamo escluso alcun reato: abbiamo dato facoltà al Capo dello Stato di farlo, se opportuno.

O T T O L E N G H I . Il solo fatto di aver dato questa indicazione al Capo dello Stato vuol dire, in sostanza, che non si esclude una certa tendenza a escludere il condono per determinate figure criminose. E se si può ammettere un'esclusione in materia di amnistia, non può farsi altrettanto per l'indulto, che è semplicemente un gesto generoso, una mano tesa in segno di perdono per coloro che hanno peccato. Se perciò fosse eliminata anche quella facoltà lasciata al Capo dello Stato, dichiarando fin d'ora nella legge delega che l'indulto non può incontrare alcun limite nella natura del reato e nella sua oggettività, me ne compiacerei sinceramente.

Per quanto riguarda i reati colposi, io avevo già rinunziato a un mio emendamento; senonchè ho visto che altri colleghi hanno presentato un analogo emendamento in materia (Sand ed altri) e pertanto non posso non esprimere la mia sommessa opinione sull'argomento. Signori, si deve o no distinguere sul piano morale fra delitto doloso e delitto colposo? A me pare di sì; dovremmo cioè avere una maggiore comprensione per delitti colposi, allargando il beneficio, e portando il

limite dell'amnistia a 5 anni, cioè al limite astratto della pena edittale per gli omicidi colposi, tanto più che le pene inflitte in concreto si limitano a pochi mesi (normalmente quattro e talvolta anche tre) in virtù anche dei benefici di legge che vengono sempre concessi.

Il collega Salari, al quale desidero rivolgere anch'io un elogio per la relazione veramente pregevole, si è dichiarato invece contrario, e con lui la Commissione, « sia perchè nel Codice sarebbe già sancita una netta differenziazione agli effetti della pena, sia per ragioni di opportunità contingente, dato lo spaventoso numero degli omicidi colposi nella circolazione stradale e da violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni eccetera ». Mi pare che con questi rilievi si ponga una petizione di principio vera e propria. Siamo tutti d'accordo che occorre prevenire nel campo degli incidenti stradali e dei reati colposi in genere, ma non mi sembra che un'amnistia in materia accresca i pericoli che sono *in re ipsa*, cioè nella stessa realtà fenomenica della circolazione stradale e sopratutto nell'imprudenza e nella inosservanza di norme regolamentari da parte dei conducenti.

Non vi è quindi alcun timore che l'amnistia accresca il numero dei reati colposi tanto più che tra pochi giorni andrà in vigore il nuovo Codice della strada. Direi anzi che sarebbe stato opportuno cogliere questa occasione per cancellare il passato, ed iniziare una nuova vita sotto l'imperio del nuovo Codice stradale (che sarà altresì più severo sia nella prevenzione che nella repressione); l'amnistia costituirebbe così una pietra miliare e segnerebbe idealmente la divisione tra due epoche. Nè essa porterebbe alcun pregiudizio alle parti lese, o al prestigio della Giustizia, come non potrebbe costituire per certo un incoraggiamento a commettere quei reati i quali — mi sia permesso di dirlo — possono essere infrenati non tanto dalla minaccia di una sanzione quanto dall'osservanza delle norme regolamentari che venga imposta tempestivamente. E questo avverrà certamente con l'entrata in vigore del nuovo Codice della strada.

Avviandomi alla conclusione, onorevoli colleghi, ed avendo rinunciato all'emendamento principale, non mi rimane che associarmi agli altri emendamenti che sono stati presentati dai colleghi Picchiotti, Papalia e Capalozza sui molti capoversi dell'articolo 2 del disegno di legge.

Non ho bisogno di illustrare questi emendamenti perchè lo ha già fatto il collega Picchiotti. Mi sia piuttosto concesso di toccare un altro punto che ha formato oggetto di un mio ordine del giorno, e che riguarda l'assistenza che si deve dare ai liberati dal carcere, e specialmente agli ultra settantenni.

È giustissimo che si debba largheggiare nei confronti di coloro che hanno superato il 70° anno di età e che si debba elargire loro un condono più ampio; ma non bisogna dimenticare che molte volte questi individui ultra settantenni, quando escono dal carcere, non hanno più nessuno, non hanno un focolare che li attenda, non hanno una mano che si tenda verso di loro, o delle braccia che si aprano per accoglierli in un amplesso fraterno. E il provvedimento di clemenza potrebbe diventare un danno, potrebbe tradursi in una beffa se il Governo non prendesse degli adeguati provvedimenti.

Non posso chiedere che venga inserito un emendamento in questo senso in un decreto di amnistia, ma raccomando vivissimamente all'onorevole Ministro di studiare immediatamente i provvedimenti da adottarsi per venire in aiuto di coloro che saranno liberati dal carcere. So benissimo che esistono degli enti che hanno questo compito specifico, come ad esempio il Patronato dei liberati dal carcere; ma sappiamo tutti purtroppo che questi enti hanno dei mezzi limitatissimi e che pertanto non possono far fronte ad un impegno di questa natura, di carattere eccezionale, ad un'assistenza di massa quale potrà essere necessaria al momento dell'emanazione del decreto di amnistia.

Per questo non cesserò di raccomandare al Governo di porre tutta la sua attenzione onde evitare che coloro i quali sono beneficiati dal condono ed usciranno dal carcere, debbano rientrarvi perchè, non trovando lavoro, fossero per avventura costretti a ricadere nel delitto.

Onorevoli colleghi, ho finito. Ma per completare la mia trattazione vi è ancora un al-

tro settore da considerare, che non è stato toccato, per quel che mi risulta, da alcuno: è il settore delle sanzioni disciplinari, delle sanzioni di polizia, delle sanzioni amministrative. Di questo non si è parlato nel decreto. Avrei potuto presentare un emendamento, ma esso sarebbe stato troppo lungo. Penso che il Governo possa ricordare il precedente della legge 24 giugno 1946, n. 10, che fu pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 5 luglio 1946. Con quel decreto, che ho avuto occasione di controllare pochi minuti fa sul banco del relatore, venivano concessi amnistia e condono per le sanzioni disciplinari, amministrative e di polizia. È giusto che nel momento in cui si parla di pacificazione, nel momento in cui si tende a riportare la normalità nella vita pubblica italiana, ci si ricordi anche di quei dipendenti che possono avere per avventura sbagliato; ci si ricordi che, se il reato più grave viene coperto dall'amnistia, è giusto che venga cancellato anche l'infrazione infinitamente meno grave (talvolta connessa col reato) di natura disciplinare, amministrativa o di polizia.

Onorevoli colleghi, permettetemi che io concluda esprimendo l'augurio che questo provvedimento che ci prepariamo a votare possa veramente portare la normalità e la pacificazione nel cuore di tutti gli italiani e valga soprattutto come ammonimento, per coloro che ne saranno beneficiati, a non più ricadere nel delitto. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Jodice. Ne ha facoltà.

JODICE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il mio intervento, brevissimo, direi telegrafico, parte dalla convinzione, anzi dalla certezza, che questo dibattito, ampio e indubbiamente pregevole dal punto di vista giuridico e politico, è destinato fatalmente alla sterilità. Sterilità che si manifesta sul terreno giuridico forse con maggiore evidenza che su quello politico e costituzionale. Sul terreno politico sbaglierebbe di grosso chi dicesse che questo provvedimento ha tutti gli attributi per sopire gli odi e spegnere le passioni di parte; sul terreno politico si direbbe ancora cosa non vera affermando, come si fa nella relazione dell'onorevole senatore Salari, che il Paese è apparso ormai maturo per accogliere il provvedimento, quasi a significare che il Governo, per il passato, sia stato lì, nell'ansiosa attesa che nell'opinione pubblica si manifestassero le condizioni di recettività del provvedimento stesso. Sta di fatto invece, onorevole Salari, che il Governo, ostinato nella sua preconcetta opposizione ad ogni atto di clemenza — opposizione che peraltro ha provocato, quasi per reazione, una ricca e in certo senso encomiabile fioritura di atti di grazia — si è deciso a presentare e avviare a discussione una sua proposta di legge solo dopo che il Parlamento, il Paese, la stampa, un'altissima personalità dello Stato Vaticano e infine gli stessi detenuti gliela avevano praticamente imposta...

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. I detenuti non impongono nulla. E poi quest'alta autorità, chi è?

JODICE. Un'alta autorità del Vativano che, in occasione di una visita a un carcere di Roma, da lei accompagnato, ha espresso sentimenti di sollecitazioni sulla strada di un atto di clemenza.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Non si è mai permesso di accennare a cose che riguardino la mia competenza.

JODICE. L'onorevole Ministro non vorrà attribuirmi il proposito di far dire all'alta personalità cose che non ha detto.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Qui è questione di determinare i fatti. Non è vero il fatto detto dall'onorevole Jodice. Nessun accenno è stato fatto all'amnistia.

JODICE. Io non ho detto che l'altissima personalità del Vaticano aveva parlato di amnistia o di indulto: ho detto semplicemente che in occasione di quella visita, da parte di quell'altissima personalità, sono state pronunciate parole che indubbiamente sollecitavano ad imboccare la strada di un atto

di clemenza. (*Interruzione del senatore Salari*). Ma quella sollecitazione, che doveva portare, in sede politica, al provvedimento di amnistia, non fu gradita, tanto è vero che (e ne abbiamo avuto echi e contrasti sulla stampa) le parole pronunciate dall'altissima personalità non furono pubblicate da alcuni giornali di parte governativa e persino dal giornale vaticano! (*Interruzione del senatore Terracini*).

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Perchè si attribuiscono fatti e propositi inesistenti?

JODICE. Io ho detto che è stata la stampa, il Paese, le famiglie dei detenuti a sospingere il Governo a presentare la proposta di legge sull'amnistia, e che a questo coro di invocazioni di un atto di clemenza si è unita anche la parola di quell'altissima personalità in occasione della visita alla Lungara. Mi sembra che sia una cosa logica e chiara, che non vada equivocamente interpretata, perchè non sono certamente andato al di là della realtà storica.

Comunque, tutto ciò sta a significare che anche in questa occasione il Governo è arrivato con ritardo, mostrando così ancora una volta di vivere staccato ed avulso dalla realtà viva del Paese, presentandosi così ancora una volta come organismo estraneo e quindi insensibile alle esigenze incontenibili di pace e di tranquillità che erano da lungo tempo maturate nella coscienza collettiva, anche in rapporto a tutti quei piccoli reati, ai reati minori ed oscuri di cui parlava Cesare Beccaria, i quali, mentre per la loro entità non avevano turbato affatto e in modo preoccupante l'ordine giuridico, avevano però creato certamente nelle più depresse famiglie e in interi strati della popolazione situazioni di disagio, suscettibili di conseguenze incresciose.

Ora è fatale che in siffatta situazione i liberandi, le famiglie dei liberandi e gli imputati tutti, nella lunga, ansiosa attesa, alimentata da timide speranze e scossa da improvvise e frequenti delusioni, arriveranno all'abbraccio dei loro cari, alla sospirata tranquillità, con animo stanco e niente affatto disposto per ciò a sentimenti di gratitudine verso chicchessia per l'atto di clemenza venuto alla luce dopo interminabili, fastidiose discussioni e accomodamenti che ne hanno svisato la natura e il contenuto.

Non occorrerebbe dilungarsi molto per addebitare, senza possibilità di seria contestazione, la colpa e la responsabilità di tale situazione al Governo prima e al gruppo parlamentare di maggioranza poi: al Governo, arrivato buon ultimo con la sua proposta di legge; al gruppo di maggioranza parlamentare, che nelle discussioni in sede di Commissione e nell'altro ramo del Parlamento in Aula, ha fatto di tutto per limitarne la portata, con suggerimenti, critiche ed emendamenti che hanno fatto dell'amnistia e dell'indulto un provvedimento ingiusto, difettoso dal punto di vista tecnico-giuridico, un provvedimento insomma che, per la sua altezzosa mania innovatrice, ha creato perfino serissimi problemi di carattere costituzionale.

Ma noi adesso abbiamo fretta, noi avvertiamo l'improrogabile necessità di uscire finalmente fuori da questa situazione di disagio, che mentre ha creato uno spasimo in coloro che dovranno essere beneficiati, ha concorso in misura notevole ad aggravare la situazione dell'amministrazione della giustizia, dato che quasi tutte le magistrature interessate si sono adagiate in uno stato di immobilismo, all'evidente scopo di evitare un lavoro che il provvedimento di clemenza avrebbe reso vano.

MAGLIANO. Hanno fatto molto male.

JODICE. Lei, onorevole Magliano, in proposito può pensarla come meglio crede. Per la parte che mi riguarda, io concorrero alla sollecita definizione e discussione del provvedimento, trattando in questa sede soltanto della costituzionalità del decreto e della natura dello stesso, allo scopo precipuo di fissare i punti di dissenso e di precisare eventuali responsabilità. È questo un punto eminentemente giuridico, che attiene alle alte sfere del diritto, riguardando la retta applicazione della norma costituzionale, ed è perciò inevitabile che in quest'Aula, anche negli stessi gruppi o nei gruppi affini, si creino dei

dissensi; ma è necessario che ciascuno prenda posizione, perchè ciascuno ha la pretesa, fondata o meno, di essere un modesto studioso del diritto.

Sull'aderenza del provvedimento in esame al non perspicuo dettato costituzionale, nonchè sul problema della natura dei limiti e della modalità della legge di delegazione, mi pare siano assolutamente da respingere le soluzioni adottate dall'altro ramo del Parlamento. La Camera, in buona sostanza, nel provvedimento in esame ha creduto di poter ravvisare un atto complesso, alla formazione del quale concorrerebbero, da una parte, la legge di delegazione, che sarebbe diretta a stabilire ed a dichiarare l'opportunità del provvedimento e nello stesso tempo a prescriverne l'emanazione con un determinato contenuto; dall'altra parte, il decreto presidenziale, che avrebbe semplicemente la portata di rendere quel provvedimento efficace. La Camera cioè ha fatto proprio il punto di vista di quella dottrina, che può essere giustamente definita presidenzialista, la quale, nella specie in esame, ha visto una cooptazione o quanto meno un'attrazione del Presidente della Repubblica nella formazione della legge, in modo più marcato di quanto non avvenga nel normale processo formativo delle leggi.

Il principio però, nonostante l'autorità, nel campo della dottrina, dei suoi sostenitori, non pare che possa essere accolto. La nostra Assemblea costituente ha fatto una distinzione netta tra potere di grazia e diritto di amnistia, attribuendo il potere di grazia al Presidente della Repubblica e al Parlamento, invece, il diritto di dichiarare in sede politica l'opportunità o meno del secondo. Così statuendo, la nostra Assemblea costituente non ha certamente messo in atto una situazione rivoluzionaria. La distinzione netta, precisa, inequivocabile tra i due istituti aveva sempre trovato concordi tutti gli studiosi di diritto costituzionale, indipendentemente dalla scuola a cui essi appartenessero; tale concordia ha trovato e trova evidenti riflessi nella constatazione che nessun ordinamento costituzionale moderno, dico nessuno, ha mai consentito ad alcun Potere, che non sia il Potere legislativo, la facoltà eccezionale di estinguere il reato e di dispensare dall'obbligo dell'esecuzione della pena. Lo stesso Statuto albertino, all'articolo 8, espressamente stabiliva che il Capo dello Stato aveva soltanto il potere di fare grazia e di commutare le pene. Il diritto di amnistia era stato sempre energicamente contestato al Capo dello Stato, al Potere esecutivo in genere. Fu per la prima volta soltanto nel 1865, nell'articolo 830 di quel Codice penale e poi nei Codici del 1889 e del 1913, che venne inserita la famosa statuizione per cui l'amnistia doveva essere concessa con decreto reale. Niente di nuovo in proposito ha stabilito la nostra Costituzione repubblicana; nessuna novità ha portato in materia la nostra Costituzione nel campo legislativo. Ha fissato chiaramente il principio che l'amnistia può essere concessa soltanto per delegazione legislativa e alla delega permanente, prevista dall'articolo 860 del Codice di procedura penale del 1865 trasfuso poi nei Codici del 1889 e del 1913, ha invece sostituito, in conformità del Codice del 1931, che aveva eliminato la delega permanente, la delega di volta in volta.

Ora che cosa è questa delega? È anzitutto una delega od una autorizzazione? È notorio a questo proposito che l'onorevole Ruini, Presidente della Commissione nella Costituente, propose che a proposito di questo tanto vassato e tormentato articolo 79 della nostra Carta costituzionale si parlasse di autorizzazione; ciò, come si rileva dai lavori dell'Assemblea costituente, al solo ed evidente scopo di chiarire che la delegazione, di cui all'articolo 76, era ed è una cosa diversa dalla delegazione, di cui all'articolo 79 della nostra Carta costituzionale. Senonchè, poichè l'argomento è stato fatto oggetto anche dell'intervento di altri colleghi che mi hanno preceduto, credo sia bene sgombrare subito il terreno e dire che, anche se fosse stata accolta la proposta dell'onorevole Ruini, il problema della retta interpretazione dell'articolo 79 sarebbe rimasto lo stesso; anzi dico che il problema si sarebbe posto in modo più complicato, poichè è certo che, contemplando l'articolo 79 un'autorizzazione, dato che anche all'autorizzazione occorrerebbe dare forza vincolante, le conclusioni alle quali si deve arrivare sarebbero state sempre le stesse, sia che nell'articolo 79 fosse stato scritto « delegazione », sia che fosse stato scritto « autorizzazione ».

Ed allora di che cosa si tratta nel caso dell'articolo 79? Di fronte all'impossibilità assoluta di dare all'interrogativo una risposta affermativa che non facesse offesa alla nostra sanità mentale, i giuristi ed i politici, escludendo per ragioni evidenti la figura della delega propriamente detta e della delega prevista dall'articolo 76 della Costituzione, si sono rifugiati nel campo dell'imponderabile ed hanno creduto di poter risolvere il problema parlando di delega impropria, di delega *sui generis* e di altro, senza peraltro superare con questi sofismi dialettici e con questi cincischiamenti dottrinari i seguenti invalicabili ostacoli: 1) si può delegare soltanto l'esercizio di una facoltà propria. Ora per l'articolo 79 della Carta costituzionale, la concessione dell'amnistia e dell'indulto è demandata espressamente al Presidente della Repubblica, ragion per cui le Camere, che non possono esse stesse concederli, così non potrebbero, non possono conseguentemente delegare ad altri una facoltà che non hanno. Io non amo le citazioni latine per dare maggior autorità a quel che si va dicendo, ma voglio citare il noto broccardo secondo il quale *nemo potest plus iuris in alium transferre quam ipse habet*. Ed allora per questo principio non può trattarsi di delegazione, anzi ritengo sia un assurdo giuridico parlare di delegazione, perchè nel caso avremmo un Potere dello Stato, il Potere legislativo, che demanda l'esercizio della potestà ad esso spettante, non già ad un altro Potere, come nel caso dell'articolo 76, ma al Capo dello Stato, il quale, pure avendo supremazia su tutti i poteri, non può per la Costituzione esercitare nessuna delle potestà che spettano a questi poteri.

Ed allora a me pare che bisogna renderci conto della realtà, arrenderci alla realtà, prendendo nota del fatto che l'articolo 79 è mal formulato, che in esso impropriamente si parla di delegazione, che il pensiero del legislatore era confuso, e la parola, come diceva il Parini « non rispose amica e franca ». Evidentemente vi è un'improprietà di dizione letterale nell'articolo 79: prego rilevare che a termini del secondo capoverso dell'articolo 79 della Costituzione l'amnistia e l'indulto si applicano ai reati! Qui è evidente l'erroneo uso del sostantivo! In conclusione, questo articolo è mal congegnato, perchè doveva risolvere un argomento che non presentava contorni precisi e non poteva non dare luogo ad espressioni improprie che noi inutilmente ci affanniamo di inquadrare in maniera organica nel nostro ordinamento giuridico.

Dopo tali rilievi la conclusione ovvia nel caso dell'articolo 79 della nostra Costituzione è che non si tratta nè di autorizzazione, nè di delega, propria o impropria! Infatti, l'articolo 79 presenta un istituto anomalo, non inquadrabile perfettamente nel nostro ordinamento giuridico e costituzionale, in virtù del quale il Capo dello Stato, pur conservando la prerogativa della concessione dell'amnistia e dell'indulto, la esercita però non come per il vecchio Statuto albertino, *sua sponte*, ma per sollecitazione e con le limitazioni imposte dagli organi legislativi, e da questi organi esclusivamente, perchè qui vengono in campo le limitazioni e le rinuncie all'applicazione del diritto oggettivo che promana solo dal Parlamento.

È in aderenza a questo principio che il Parlamento ha perciò il diritto e il dovere di stabilire nominativamente tutti i reati che dovranno cadere sotto l'amnistia, nonchè se, e in quale misura, le attenuanti e le aggravanti potranno venire prese in considerazione al fine di stabilire se un reato è da amnistiarsi o meno.

Ed è veramente confortevole questa volta, onorevoli colleghi, poter constatare che una pregevole sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite del 26 febbraio 1955, che io ritengo definitiva, statuì testualmente: «I decreti di amnistia ed indulto si distinguono dai decreti legislativi veri e propri poichè, mentre questi ultimi presuppongono l'attribuzione da parte del potere legislativo di una potestà pertinente alla sua competenza, cioè la emanazione di norme legislative, nel caso dell'amnistia e dell'indulto la manifestazione di volontà del potere legislativo si esaurisce » (e questo è il punto importante e decisivo della questione) « nel puro conferimento della forza di legge a un provvedimento che non è compreso nell'ambito della sua funzione legislativa. La delegazione ad emanare provvedimenti di amnistia si pone quindi nel nostro

sistema costituzionale come una figura a sè stante, il cui contenuto costituisce in ogni caso il presupposto, e al tempo stesso il limite non superabile della detta speciale ed eccezionale potestà ».

« Per conseguenza » (ed è questa la ragione per la quale in Commissione ho richiamato sull'argomento l'attenzione dell'onorevole Ministro, dell'onorevole Sottosegretario e di tutti i Commissari sollecitando tutti ad evitare qualsiasi divario fra decreto di delega e legge di delegazione, conformemente alle decisioni della Cassazione) « una delegazione all'esercizio della funzione legislativa al Presidente della Repubblica non può ritenersi consentita dall'articolo 79 della Costituzione e l'eventua le clausola con cui si deleghi l'introduzione di modifiche legislative deve considerarsi priva di qualsiasi efficacia ».

Credo che ciò, onorevoli colleghi, debba esaurire l'argomento; come diceva Dante, credo che ciò ogni uomo sganni. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, l'impegno assunto mi sollecita alla conclusione, anche se vi sono tanti altri temi sui quali avrei avuto piacere di far sentire la mia parola. Me ne astengo volentieri sia perchè sono stati ampiamente trattati dai colleghi che mi hanno preceduto sia perchè ritengo che saranno ancora brillantemente esaminati da coloro che mi seguiranno. È necessario però un augurio ed una sollecitazione.

Il decreto non soddisfa, ho detto in principio e ripeto concludendo, le generali aspettative del Paese. Il decreto presenta lacune e imperfezioni specie nella forma, e non è sempre ortodosso dal punto di vista tecnico e giuridico.

È un decreto concepito di malavoglia e che nasce fra enormi travagli. Che veda finalmente, però, la luce, questo decreto, perchè anche deforme com'è, non mancherà di dare un piccolo contributo alla pacificazione sociale e di portare pace e serenità in tante famiglie sfortunate del nostro Paese. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Greco. Ne ha facoltà.

G R E C O . Onorevole Presidente, onorevoli senatori, onorevole Ministro, è con viva, particolare commozione che prendiamo la parola questa mattina: è in discussione un progetto di amnistia, un gesto di perdono del quale anche noi ci sentiamo partecipi. Un sentimento di clemenza che, prima ancora che nella carta e nell'inchiostro con cui sono scritte le norme, è nel nostro spirito. È un atto di bontà che ci sembra ed è eminentemente cristiano, poichè se la legge è quella che costringe e punisce, che irroga le punizioni, che spalanca le porte delle prigioni per farvi entrare coi ferri quelli che vanno a scontarvi la loro pena, la legge di questa mattina peraltro è nello spirito del Vangelo: il perdono delle offese, il perdono che la società accorda a chi ha violato le sue norme, infranto i suoi precetti, manomesso il suo ordine.

Ora io non oserò addentrarmi nelle questioni di ordine giuridico che hanno accompagnato il progetto di legge di amnistia nell'altro ramo del Parlamento e nella nostra Commissione di giustizia. Nè la presunzione dell'ultimo arrivato, novizio come sono in quest'Assemblea, mi farà velo fino al punto di dimenticare gli illustri giuristi — primo tra tutti l'onorevole De Nicola — e gli autorevoli colleghi in quest'Aula che hanno compiutamente esaminato gli aspetti di carattere generale, specie per quanto riguarda la possibilità per il Capo dello Stato di concedere amnistia con potere autonomo.

Il mio intervento, necessariamente breve, si limiterà a due particolari questioni che mi sembrano tuttavia fondamentali, se non di eccezionale rilievo, poichè l'una e l'altra sono appunto nella sfera di quel sentimento di perdono che è nei nostri cuori e che è stato anche invocato, nello spirito di una generale pacificazione del Paese, dal relatore onorevole Salari.

Infatti, l'onorevole collega relatore del disegno di legge, facendo proprio il sentimento concorde della Commissione — mi sembra importante che anche questo punto sia rilevato — ha dichiarato che il Paese è ormai maturo per accogliere « un provvedimento che ponga fine alle conseguenze della dolorosa pagina apertasi nella nostra storia con l'8 settembre 1943 e chiusa con il 25 aprile 1945 », confermando che per il de-

cennale della Costituzione e per il centenario dell'Unità nazionale « non debba mancare nella rievocazione degli stessi un atto che riconsacri nella pace e nella concordia l'unità di tutti i cittadini ». Parole e sentimenti nobilissimi.

Onorevoli senatori, quindici anni sono trascorsi da quei terribili avvenimenti. L'Italia, che forse non aveva creduto, ma che aveva combattuto (poichè ogni altra diversa tesi, come è sempre dolorosamente affiorata negli scritti e nei discorsi dei tanti visconti Montgomery di complemento i quali vivono, scrivono e parlano nel nostro Paese, sarebbe atroce oltraggio ai nostri morti, a quanti abbiamo visto al nostro fianco sgocciare sangue, stilla a stilla, offerto alla Patria nello estremo sacrificio) l'Italia, che aveva combattuto armata soltanto o quasi del suo spirito, del suo petto nudo contro la più grande coalizione di eserciti di terra, di mare e di cielo, che si ricordi nella storia del mondo, era precipitata negli orrori della guerra civile, divisa a metà in due diverse alleanze, schiave, l'una e l'altra metà, di eserciti occupanti e combattenti tra di loro. Per antica consuetudine italica fummo anche noi divisi nell'odio come nella morte, perchè su queste tombe diverse, pur essendo ognuna vigilata dallo stesso simbolo del più alto sacrificio, il segno della croce, dove è permessa la lapide e dove no, dove è permesso il ricordo e dove no, dove è concesso il perdono e dove non è concesso.

Noi non ci siamo chiesti, di proposito, chi avesse proposto ed ottenuto che fosse aggiunta, in sede di Commissione, all'articolo 1, primo comma, la lettera a-*bis*), cioè una norma che, ove fosse accettata dalla nostra Assemblea, perpetuerebbe quel solco di odio e di rancore che per tanti anni ha avvelenato la vita italiana. È così discordante questa divisione con le nobili premesse espresse dal relatore a nome dell'intera Commissione, che noi pensiamo — e vediamo presentati degli emendamenti in tal senso — che il Senato vorrà cancellarla sopprimendo le limitazioni contenute nell'ultimo comma o, in via subordinata, sopprimendo tutto il paragrafo, per la pacificazione, la comunione degli spiriti, la ritrovata unità nazionale.

Noi osiamo, onorevoli senatori, ricordarvi, come ricordiamo a noi stessi, i sentimenti che agitarono molti di noi in quel disperato anno 1943. Tutto crollò intorno a noi — accogliete questa amara confessione di una più giovane generazione — tutto quanto per cui avevamo sperato e sognato, creduto e combattutto. Ma ci sembrava, mentre i nostri figli si raccoglievano sgomenti intorno a noi e li riscaldavamo col fiato delle nostre speranze, nell'ora più grave del pericolo e della morte, ci sembrava che un prossimo domani ci avrebbe restituita una Patria unita nei cuori, nei sentimenti, dove, sopiti i rancori, cancellati gli odi, avremmo potuto ricostruire non soltanto le nostre case distrutte, i ponti e le strade, ma riedificare anche gli animi, i cuori gli spiriti di noi tutti italiani. E allora, se perdono deve esserci, sia per tutti, onorevoli senatori.

Io fui da questa parte della linea cosidetta Gotica pur con angoscioso travaglio, nella fede di un giuramento di soldato, cui non volli venir meno e da questa parte ho combattuto — come si disse allora — per la libertà e per il progresso. Accogliete la sincerità delle mie parole estendendo a tutti questa norma: voi avrete compiuto, se vorrete farlo, opera vera per la pacificazione. Poichè ciascuno di quelli che combatterono nelle opposte file aveva trovato nella propria coscienza e nel proprio onore il motivo ed il sentimento della sua scelta. E se da tante croci, fin troppe, potessero levarsi quanti, ciascuno nella disperata volontà di ritrovare la sua Patria, compirono l'estremo sacrificio, se potessero levarsi i morti delle opposte schiere io penso, io spero, io credo (con il Poeta), che lo farebbero soltanto per abbracciarsi e chiedersi perdono.

Onorevoli senatori, avevo promesso di trattare solo due aspetti del progetto di legge per l'amnistia. Ho trattato il primo con molta sincerità, forse con troppa passione, ed io spero che il Senato, nel nome appunto di questa pacificazione invocata, vorrà essere d'accordo. Ma c'è un secondo punto, un secondo aspetto del progetto di legge per l'amnistia che riguarda una particolare categoria di cui nessun oratore ha

parlato finora: i reati commessi a mezzo della stampa. Voi permetterete, onorevoli senatori, e richiamo su questo la sua attenzione, onorevole Ministro, che io da giornalista porti qui l'eco della preoccupazione della classe giornalistica per questo progetto di legge di amnistia; preoccupazione a voi nota per essersi manifestata in molti articoli, in molte note apparse sulla stampa quotidiana, e per essere stata espressa in alcune visite ufficiali dell'organo sindacale direttivo al Ministro di grazia e giustizia, alla Commissione della Camera.

C A R U S O . Ma vi sono degli emendamenti.

G R E C O . È giusto: vi sono degli emendamenti e a nome della classe giornalistica ringrazio i senatori Picchiotti ed altri che hanno trattato questo argomento. Ma appunto, per quanto riguarda i reati commessi a mezzo della stampa, voglio mettere l'accento sul primo e più importante di questi, anche per il suo aspetto oltre che politico vorrei dire etico: quello previsto dall'articolo 278, per il quale il progetto di legge e la Commissione non hanno creduto di concedere l'amnistia, delegando peraltro il Capo dello Stato a concedere l'indulto ove egli lo voglia; articolo 278 che prevede il reato delle offese al Capo dello Stato.

Noi abbiamo il più alto rispetto per il Capo dello Stato e dalla sua altissima funzione, ma non possiamo non ricordare che le amnistie monarchiche si aprivano come gesto di clemenza, come gesto di perdono, con i delitti di lesa maestà! E quale più nobile espressione del sentimento della clemenza che quella di perdonare le offese rivolte a se stessi? Non c'è dubbio che il Capo dello Stato vorrà avvalersi largamente di questa facoltà che il Parlamento gli vorrà dare, di esercitare l'indulto verso quei giornalisti che si sono resi colpevoli del reato considerato dall'articolo 278. Ma mi sembrerebbe che il Parlamento farebbe cosa egregia se volesse togliere al Capo dello Stato questo imbarazzo di fare giustizia per conto di se stesso e se volesse includere nel progetto di amnistia anche l'articolo 278, come anche quegli altri reati commessi a mezzo della stampa che nell'articolo 1, lettera *c*) non sono configurati.

Infatti dice l'articolo 1 alla lettera *c*): per il reato di diffamazione commesso a mezzo della stampa, semprechè sia accertato il motivo politico ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, nonchè per gli altri reati commessi a mezzo della stampa punibili con pena detentiva non superiore a 4 anni ovvero con pena pecunaria sola o congiunta a detta pena.

In proposito io ho presentato, insieme con il collega D'Albora, un emendamento che mi sembra raccolga e coordini i vari emendamenti presentati sulla questione. Il nostro emendamento così formula tale lettera *c*) « per il reato di diffamazione commesso a mezzo della stampa, nonchè per gli altri reati commessi a mezzo della stampa punibili con pena detentiva non superiore a sei anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena ».

Come il Senato avrà notato, in questo emendamento è soppresso l'inciso: « sempre che sia accertato il motivo politico ». Il motivo politico è come un lenzuolo che ognuno cerca di trarre a sè, lasciando magari scoperti gli altri.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia.* È il magistrato che deve decidere.

G R E C O . Lei ricorda che per la famosa amnistia del 1946 fu molto difficile accertare il motivo politico. Quale pesantezza e lunghezza nelle istruttorie! Ella, per essere Ministro di grazia e giustizia, non ignorerà che gli stessi magistrati sarebbero favorevoli alla soppressione.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia.* C'è già una giurisprudenza abbondante sull'articolo 8 e quindi l'interpretazione è agevolata.

P I C C H I O T T I . Nell'articolo 8 c'è scritto che se tra cento motivi ve ne sono due soli comunque politici, il reato diventa politico.

G R E C O . Chiedo scusa all'onorevole Ministro se sembrerò pedante, ma io debbo ricordare che purtroppo questi reati di diffamazione sono un po' l'infortunio professionale della categoria giornalistica. Il reato di diffamazione è il nostro infortunio, per cui il controllo e la vigilanza non sono sempre sufficienti, perchè ella, onorevole Ministro, sa benissimo che soprattutto ai giornali che hanno le cronache regionali, arrivano notizie da lontano, difficilmente controllabili, che devono essere pubblicate con una certa urgenza, per la necessità di una rapida informazione. Molte di tali notizie sembra non abbiano un aspetto politico; invece sempre o quasi sempre hanno un recondito fine politico. Diceva un onorevole collega all'altro ramo del Parlamento, qualche anno fa, l'onorevole Nenni: *politique d'abord*; la politica scorre dappertutto, si insinua dappertutto.

Io oserei chiedere al Senato di sopprimere questo inciso, di escludere il fine politico, che è così difficilmente accertabile. Ho ragione di ritenere che gli stessi magistrati sarebbero d'accordo. Come pure proporrei di elevare il minimo a sei anni. Se accettato, questo emendamento comprenderebbe senza possibilità di equivoci — perchè è stata discussa in Commissione anche questa questione — il reato di diffamazione a mezzo stampa che ricade nell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948 e quello che ricade nell'articolo 278. Solo nel caso in cui il reato sia commesso a mezzo stampa, e mi sembra importante puntualizzare questo fatto.

Abbiamo espresso con la più grande sincerità il nostro rispetto al Capo dello Stato, che rappresenta il nostro Paese, ma dobbiamo anche ricordare che nostri colleghi giornalisti — perdonate se in me forse più che il senatore parli qui il giornalista — hanno soggiornato per qualche tempo nelle patrie galere per l'articolo 278 e che in altri tempi altre vignette su altri Capi dello Stato non avevano portato a delle sanzioni così gravi e a delle applicazioni così rigide della legge. Invece di ricordare le vignette di Guareschi, potrei ricordare, ad esempio, le vignette di Scalarini. Con l'emendamento da noi proposto, ove fosse accettato dal Senato, verrebbe eliminato questo inconveniente e il Senato verrebbe incontro alle richieste dei giornalisti, che mi sembrano oneste e non esagerate. Si perdona ad un delinquente comune, a chi ha commesso un furto, uno scasso o ha prodotto delle lesioni ad un altro, ed invece si vuol negare o non concedere del tutto il perdono a chi ha espresso il proprio pensiero, a chi ha servito la libertà di informazione, con il risultato, che qualche volta è possibile, di cadere dolorosamente in un reato certamente non premeditato, certamente non effettuato con un prestabilito disegno.

Io potrei, dalle circolari, dalle lettere della Federazione della stampa, rilevare anche quale sia stata la lunga *via crucis* di questo problema; quante riunioni si siano tenute e quante visite siano state effettuate per cercare di sviluppare questi princìpi, per mostrare da quale parte potesse essere un sereno intendimento della questione.

Mi permetterò soltanto, onorevoli colleghi, di rinnovare un appello al Senato: di far passare questo emendamento che coordina un po' tutti gli altri per i reati commessi a mezzo della stampa, non soltanto il reato di diffamazione a mezzo della stampa (che è un tipico reato professionale) nel quale si cade così facilmente senza premeditata volontà, ma anche il reato di offese all'onore del Capo dello Stato, alla bandiera, alle Istituzioni. Perchè la polemica politica è una pessima bestia che spinge molte volte la penna ad andare molto più in là del pensiero. Ciascuno di noi che scrive, quando è preso dalla passione politica, sa benissimo che la penna gli corre sotto le mani molto più velocemente di quanto non vogliano il suo stesso sentimento o il suo stesso ragionamento.

Includere in questo provvedimento di clemenza e di perdono anche questa categoria di lavoratori del pensiero, di intellettuali che servono l'opinione pubblica, che sono parte integrante del sistema democratico, mi sembra opportuno ed il Senato farebbe opera egregia se volesse accettare, come spero, il nostro suggerimento.

Onorevoli senatori, consentite che chiuda questo mio intervento, che è stato breve

come lo avevo preannunziato, non con il solito fervorino finale, ma con un appello veramente sincero, e oserei dire affettuoso, a tutti quanti voi di qualunque parte e di qualunque settore politico, perchè sia tenuto presente questo che mi sembra un concetto fondamentale che non deve essere comunque violato, e tanto meno scalfito, perchè si attiene al concetto di libertà. Parafrasando Calderon de la Barca (se la citazione non vi sembrerà troppo presuntuosa) diremo che la libertà è come lo specchio « che il soffio più lieve l'appanna ». Per questa libertà d'informazione vi chiederei di guardare dentro voi stessi con attenzione, riflettendo su queste cose che vi ho detto, non soltanto come senatore, ma come espressione di tutta la classe giornalistica, del giornalismo politico come del giornalismo tecnico, che incorre così frequentemente, per la natura stessa del mestiere, in questi infortuni.

Anzi, permettetemi di rendere pubblicamente grazie in Senato ad un collega di altra parte politica con il quale mi stava dividendo una vertenza di ordine giudiziario connessa ad un reato di diffamazione a mezzo della stampa, un reato certamente non voluto, dovuto solo al fervore della lotta elettorale. Debbo dare atto a questo collega, che è uno dei più valorosi e più autorevoli componenti del Senato, il senatore Bosco, Vice Presidente, che la questione è stata risolta direttamente da noi con sincerità, cordialità e reciproca stima, perchè eravamo convinti che non c'era l'*animus* di voler offendere. Sono infortuni professionali che capitano dolorosamente nella professione del giornalista. E in nome di questa libertà, di questo concetto fondamentale a cui tutti dobbiamo essere fedeli, che tutti dobbiamo servire col massimo rigore e con la massima attenzione, io vi direi: attenzione! Perchè nessun provvedimento è preso mai con lo scopo, con la confessata intenzione di voler vessare o perseguitare qualcuno; ma correre, comunque, il rischio di soffocare la voce della stampa, onorevoli senatori e onorevole Ministro, significa soffocare, voler limitare il principio stesso della libertà. (*Applausi dalla destra*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari